




COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA


**REGOLAMENTO
EDILIZIO**



CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo, contenuto, limiti e subordinazioni del Regolamento	Pag. 1
" 2 - Opere soggette a licenza edilizia	" 2
" 3 - Opere non soggette ad autorizzazioni	" 3
" 4 - Opere da eseguirsi con urgenza	" 4
" 5 - Legittimati alla richiesta di autorizzazione ..	" 4
" 6 - Domanda per ottenere la licenza	" 5
" 7 - Documentazione da allegare alla domanda	" 5
" 8 - Decisione sulla domanda	" 10
" 9 - Licenza comunale	" 11
" 10 - Attribuzioni della Commissione Edilizia	" 12
" 11 - Composizione della Commissione Edilizia	" 13
" 12 - Convocazione e funzionamento della Commissione Edilizia	" 14
" 13 - Requisiti del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Costruttore	" 15
" 14 - Responsabilità del titolare della licenza, del Direttore dei lavori, del costruttore ^o del progettista	" 15
" 15 - Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori .	" 16
" 16 - Punti fissi di linea e di livello - Fognature .	" 16
" 17 - Verbali di constatazione	" 17
" 18 - Certificati d'uso	" 18
" 19 - Vigilanza sulle costruzioni	" 20
" 20 - Modelli amministrativi	" 21
" 21 - Notificazioni del Sindaco	" 21
" 22 - Esecuzioni d'ufficio	" 21


REGIONE TOSCANA
 APPROVATA COME DA DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA REGIONALE
 N. 5808 DEL 6.7.1972
 IL PRESIDENTE
 F. TO. BARTOLINI



CAPO II° - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Art. 23 - Servitù pubbliche	" 24
" 24 - Occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico	" 25
" 25 - Passi Carrabili	" 27
" 26 - Manomissione del suolo stradale	" 27
" 27 - Edifici pericolanti	" 28
" 28 - Obbligo di manutenzione	" 28
" 29 - Rinvenimento di opere di interesse storico, artistico	" 29
" 30 - Tutela delle bellezze naturali	" 29
" 31 - Opere da attuarsi in zone di interesse monumentale ed ambientale	" 29

P. C. U.
 IL SEGRETARIO
 DELLA GIUNTA



Art. 32 - Chioschi Pag. 31

CAPO III° - OPERE ESTERIORI DEGLI EDIFICI

Art. 33 - Estetica degli edifici	"	32
" 34 - Finestre dei sotterranei	"	33
" 35 - Sovrastrutture varie	"	33
" 36 - Portici	"	33
" 37 - Marciapiedi	"	34
" 38 - Apposizione di insegne, mostre, inferriate, vetrine	"	35
" 39 - Apposizione di cartelli ed oggetti di pubbli- cità	"	36

CAPO IV° - NORME EDILIZIE ED IGIENICO-COSTRUTTIVE

Art. 40 - Illuminazione	"	37
" 41 - Provvista dell'acqua potabile	"	37
" 42 - Igiene del suolo e del sottosuolo	"	37
" 43 - Livello del piano terreno	"	38
" 44 - Illuminazione, ventilazione e dimensionamento dei vani abitabili	"	38
" 45 - Cucine	"	40
" 46 - Corridoi	"	41
" 47 - Servizi igienici	"	41
" 48 - Scale	"	43
" 49 - Locali seminterrati e interrati	"	44
" 50 - Tubazioni e condotti di scarico	"	45
" 51 - Canali per la raccolta delle acque meteoriche	"	46
" 52 - Focolari - Canne fumarie - Caldaie - Forni - Camini industriali	"	47
" 53 - Pozzi neri - fosse biologiche - bacini chiari ficatori	"	49
" 54 - Pozzi e cisterne	"	54
" 55 - Concimaie	"	55
" 56 - Ricoveri per gli animali	"	56
" 57 - Edifici a destinazione particolare	"	58
" 58 - Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole	"	59
" 59 - Depositi Magazzini	"	60
" 60 - Case rurali	"	60




CAPO V° - NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 61 - Norme tecniche generali	"	63
" 62 - Isolamento delle murature dall'umidità	"	65

Art. 63	- Materiali vecchi	Pag. 65
" 64	- Intonaci	" 65
" 65	- Pavimenti	" 66
" 66	- Coperture	" 66
" 67	- Isolamento acustico	" 67
" 68	- Ascensori o montacarichi	" 67

CAPO VI° - ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 69	- Cautele contro danni e molestie durante i <u>la</u> vori - Recinzione dei cantieri	" 69
" 70	- Segnalazioni dei cantieri	" 70
" 71	- Ponti e scale di servizio	" 70
" 72	- Demolizioni - Scavi - Materiali di risulta .	" 72
" 73	- Pulizia delle strade	" 72
" 74	- Fontane e fontanelle pubbliche	" 73
" 75	- Prevenzione dagli infortuni	" 73
" 76	- Edifici anti igienici o pericolanti	" 73



COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo, contenuto, limiti e subordinazioni del Regolamento

Il presente regolamento disciplina ogni attività esercitata nell'ambito del territorio comunale, direttamente od indirettamente connessa con l'edilizia e l'urbanistica, in applicazione della legge 17/8/1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla Legge 6/8/1967, n. 765, e nel rispetto delle altre Leggi e regolamenti vigenti.

Il presente regolamento stabilisce le norme:

- a) per la compilazione di progetti di opere edilizie, la direzione dei lavori, la buona costruzione, l'igiene e l'estetica delle opere edilizie;
- b) per l'inserimento delle nuove opere nelle strutture urbanistico-edilizie esistenti o in quelle previste dallo strumento urbanistico vigente;
- c) per le progettazioni ed esecuzioni di opere di urbanizzazione del terreno e per l'attuazione di lottizzazioni a scopo edilizio.

Tale disciplina è esercitata dall'Autorità comunale secondo i poteri ad essa attribuiti dalla legge, valendosi dei propri organi tecnici, amministrativi e consultivi.

Nelle località riconosciute sismiche di prima e seconda categoria da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, le norme del presente regolamento sono subordinate alla preminenza di quelle dei Titoli II°, III° e IV° della Legge 25 - 11 - 1962, n. 1684, - che si intendono qui trascritte - , nel caso che le disposizioni che seguono, ne fossero in contrasto meno restrittive o vincolanti.

Negli abitati e loro parti, anche se non riconosciuti sismi ci, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, la licenza edilizia comunale è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile.

Per le opere da attuarsi in edifici o in zone vincolate ai sensi delle leggi 1 - 6 - 1939, n. 1089 e 29 - 6 - 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 - 6 - 1940, n. 1357, di esecuzione, le licenze edilizie od autorizzazioni comunali sono subordinate alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Per le opere da costruirsi dai privati su aree demaniali, le licenze edilizie sono subordinate alla preventiva autorizzazione delle Autorità di Tutela.

Compete al Ministero dei Lavori Pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e del presente regolamento.

Art. 2

Opere soggette a licenza edilizia

Nell'ambito del territorio comunale non si potrà procedere alla esecuzione di alcuna delle seguenti opere se non sia stata rilasciata dal Sindaco apposita licenza:

- 1) - Nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraedificazioni, ampliamenti, riduzioni, (anche solo parziali) di edifici in genere e di loro opere accessorie;
- 2) - Nuove costruzioni o ricostruzioni di muri di cinta, cancelli, recinzioni;
- 3) - Demolizioni (anche solo parziali) di edifici di qualsiasi natura e specie, oppure demolizioni di muri di cinta, cancelli recinzioni;
- 4) - Restauri, modificazioni, trasformazioni di edifici di qualsiasi specie e destinazione, e di opere accessorie che alterino la struttura o la disposizione interna e/o, le fronti degli edifici stessi anche se prospettati su cortili chiusi;
- 5) - Coloriture e decorazioni esterne di edifici, muri di cinta, cancelli, recinzioni o altre strutture edilizie in genere, qualora siano visibili da spazi pubblici;
- 6) - Scavi, rinterri, movimenti di terra che alterino la situazione del suolo, muri di sostegno;
- 7) - Allacciamenti alla fognatura pubblica, approvvigionamenti

delle acque, scarichi, raccolta, depositi, di materie luride o di rifiuto;

8) - Lottizzazioni di aree fabbricabili, piani particolareggiati e opere di urbanizzazioni a scopo edilizio del terreno;

9) - Costruzione e modifica di strade private, anche se non aperte al pubblico transito e chiuse da cancello al loro innesto con strade o spazi pubblici, destinate esclusivamente a collegare una proprietà con spazi pubblici;

10) - Costruzione e modifica di accessi privati sulle fronti stradali od aree aperte al pubblico, di porticati e di passaggi coperti o scoperti;

11) - Apertura al pubblico transito di strade private, porticati, passaggi coperti o scoperti esistenti;

12) - Collocazione di insegne, vetrate, serrande, tabelle, bacheche, cartelli o cartelloni, lampade, lumi insegne luminose, oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo vengano esposti od affissi all'esterno degli edifici, dei muri di cinta, dei cancelli, o delle recinzioni, od applicati sopra sostegni, anche se entro area privata, qualora siano visibili da vie o spazi pubblici;

13) - Apposizione di tende aggettanti sul suolo pubblico, o soggette al pubblico transito;

14) - Collocazione, costruzione e trasformazione di monumenti, fontane, lapidi ed opere decorative in genere, anche se su suolo privato, qualora siano visibili da vie o spazi pubblici;

15) - Collocazione e costruzione di mostre, vetrine, verande, chioschi per la vendita di giornali, fiori, merci in genere, o per l'esposizione e la pubblicità, anche se sul suolo privato;

16) - Costruzione, modifica o sostituzione dei pavimenti dei portici, dei marciapiedi, e degli ingressi carrabili ad uso pubblico;

17) - Costruzione o modifica di tombe o monumenti funerari;

18) - Varianti ad opere in corso di attuazione o di progetti già approvati;

Art. 3

Opere non soggette ad autorizzazioni

La domanda e la relativa licenza non sono necessarie per i seguenti lavori:

- 1) - Demolizione e ricostruzione di vespai, pavimenti, intonaci, sia interni che esterni, soffitti, stoie, tetti oterrazze, purchè tali lavori non comportino trasformazioni dell'immobile o alterazione alla sua estetica o all'ambiente;
- 2) - Raddrizzamento e rimpelli di pareti, sia all'interno che all'esterno, qualora non si abbia alterazione dello stato esistente;
- 3) - Consolidamento di strutture portanti in genere o di tramezzzi;
- 4) - Apertura, chiusura, spostamento o modificazione di qualsiasi luce di porta all'interno dell'edificio;
- 5) - Restauro o rifacimento anche totale di bagni, acquai o camini esistenti;
- 6) - Spurgo o restauro di doccionate, fogne, fognoli, pozzetti, pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori, pozzi e cisterne, all'interno delle proprietà private;
- 7) - Coloriture e decorazioni interne;
- 8) - Impianti per servizi accessori, quali illuminazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento, ascensori e montacaricchi, salva però l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e purchè non sia necessaria l'esecuzione di opere soggette ad autorizzazioni;
- 9) - Lavori di manutenzione interna non comportanti variazione alcuna nella struttura e disposizione del locali.

Art. 4

Opere da eseguirsi con urgenza

In caso di immediato pericolo, potranno essere iniziati senza domanda e relativa licenza, anche i lavori che vi sarebbero soggetti. Il proprietario dovrà però darne immediata comunicazione al Sindaco e presentare entro i successivi quindici giorni la domanda di autorizzazione corredata dai prescritti allegati.

Art. 5

Legittimati alla richiesta di autorizzazione

E' legittimato a richiedere la licenza, chiunque abbia la disponibilità del suolo, o dell'immobile o della parte di esso nel quale devono essere seguiti i lavori, ed in genere, chiunque ne abbia diritto a qualsiasi titolo o il suo legale rappresentante.

Domanda per ottenere la licenza

La domanda per ottenere la licenza ed eseguire le opere di cui all'art. 2 deve essere indirizzata al Sindaco su apposito modulo, debitamente bollato, rilasciato dal Comune. La domanda dovrà riportare esaurientemente risposta al questionario contenutovi ed essere firmata dal legittimato di cui all'art. 5. Per le opere di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17 e 18 dell'art. 2, la domanda dovrà inoltre essere firmata dal progettista.

Il richiedente, qualora non risieda nel territorio del Comune, dovrà indicare il suo recapito nello stesso Comune, per le eventuali notificazioni.

Art. 7

Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di autorizzazione di cui all'art. 6 deve essere corredata dai documenti e dai disegni in appresso elencati in doppia copia, presentati in forma decorosa, su carta o tela, piegati nelle dimensioni di cm. 21 x 31, bollati in conformità delle disposizioni di legge:

- 1) - Planimetria generale della località, in scala 1:1000 o 1:2000, con le indicazioni dell'orientamento, dei fabbricati adiacenti esistenti, delle strade esistenti e previste dello strumento urbanistico vigente, con le loro dimensioni e le quote altimetriche principali, nonché quelle del terreno naturale, se in pendio.

Detta planimetria dovrà essere estesa ad una distanza di almeno m. 50 da tutti i confini, per tutte le opere di cui all'art. 2, ad eccezione che per le lottizzazioni di aree fabbricabili e per la costruzione o modifica di strade private o di opere di urbanizzazione, per le quali sarà estesa almeno a m. 200.

Se un'opera deve essere realizzata fuori dell'abitato urbano propriamente detto, dovranno inoltre risultare tutti gli elementi atti a determinarne l'esatta ubicazione.

In detta planimetria saranno indicate con colore rosso le opere da costruirsi o trasformarsi; in giallo quelle da demolire.

L'intera area pertinente l'oggetto della domanda sarà opportunamente colorata e quotata.

2) - Disegni di progetto:

A - Opere di cui al n. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 17 dell'art. 2:

- a) - una pianta dell'area di pertinenza in scala non inferiore 1:200, contenente:
- l'orientamento;
 - i nomi dei proprietari adiacenti e delle strade confinanti;
 - le misure occorrenti per determinare la superficie dell'area;
 - la larghezza delle strade prospicienti il lotto e dei relativi marciapiedi, se esistenti;
 - il perimetro al piano terreno dell'edificio o del manufatto da costruire, da ricostruire, da ridurre o restaurare con la distanza di ciascun lato dal confine più prossimo;
 - la superficie coperta, se trattasi di edificio;
 - l'altezza massima che si intende raggiungere;
 - l'indicazione degli spazi da destinare a parcheggio secondo le prescrizioni dell'art. 18 della legge 6 - 8 - 1967, n. 765;
 - l'indice di fabbricabilità di progetto;

b) - Le piante dell'edificio o del manufatto dettagliatamente quotate con cifre numeriche ed in scala non inferiore a 1:100, di ciascun piano, compresi gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati e la pianta della copertura.

In ciascuna pianta dovranno essere riportati:

- l'allineamento stradale;
 - i confini tergalii e laterali;
 - la destinazione di ciascun ambiente;
 - la indicazione dei camini, degli apparecchi igienico-sanitari, degli scarichi;
 - lo spessore delle murature sia interne che esterne;
 - le misure relative a ciascuna finestra o porta-finestra;
 - le dimensioni di ciascun ambiente, delle corti, delle chiostrine, dei cavedi, dei balconi, delle terrazze, delle scale, ecc.;
- c) - Almeno una sezione trasversale e una longitudinale del fabbricato, dettagliatamente quotate con cifre numeriche nella stessa scala delle piante contenente, con l'indicazione dell'andamento del terreno naturale, la sezione normale stradale esistente o di quella costruenda;

- l'altezza libera dei singoli piani;
- lo spessore dei solai;
- le quote altimetriche di tutti i calpestii (solai, vespai, balconi, terrazze, marciapiedi etc.) e dei piani di imposta delle coperture riferite al piano di elevazione;
- l'altezza massima dell'edificio, misurata con le norme di cui agli articoli del Capo VII°;
- l'altezza dei muri di cinta o di altre recinzioni, sia verso gli spazi pubblici, che, verso quelli privati;
- tutti i dati necessari per far riconoscere i precisi rapporti altimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti e con le livelette stradali;

- d) - I prospetti di tutte le facciate nella scala 1:100
- e) - Eventuali dettagli dei principali elementi decorativi visibili da vie o spazi pubblici in scala non inferiore a 1:20 (cornicioni, insegne, mostre, vetrine, lumi, pensiline, etc);
- f) - Schemi degli impianti idraulici ed igienico-sanitari, delle fognature domestiche e delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque nere e bianche;
- g) - Particolari costruttivi dettagliatamente quotati ed in scala non inferiore a 1:20, dei pozzi neri, bacini chiarificatori, fosse biologiche, cisterne, pozzi, depositi d'acqua potabile, impianti di sollevamento dell'acqua potabile ed eventualmente, di quelle luride;
- h) - Eventuali fotografie della situazione esistente;
- i) - Estremi di approvazione o copia del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai Monumenti, qualora si tratti di opere da eseguire in edifici o zone vincolate ai sensi della legge 29 - 6 - 1939, n. 1497.

B - Opera di cui ai numeri 5, 11, 13 e 16 dell'art. 2:

La domanda potrà essere presentata senza disegno, salvo il diritto per il Sindaco di chiedere fotografie, disegni o campioni che possano servire ad una migliore intelligenza dell'oggetto della domanda.

C - Opera di cui al numero 18 dell'art. 2:

Saranno presentati i soli disegni modificati in sostituzione di quelli allegati al progetto approvato.

D - Opere di cui ai nn. 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, e 17 dello art. 2:

Gli elaborati di cui alla lettera "A", saranno ridotti a quelli necessari per individuare l'ubicazione delle opere da eseguire, le modalità costruttive e la loro connessione negli edifici e nell'ambiente esistente.

E - Opere di cui al n. 9 dell'art. 2:

- a) - Una pianta dei terreni interessati dalla strada progettata, estesa ad almeno una distanza di m. 100 da asse in scala non inferiore a 1:500, a curve di livello con equidistanza non superiore a m. 2,50 e contenente:
 - l'orientamento;
 - i nomi delle strade comunali, provinciali o statali nelle quali si innesta la strada progettata;
 - la larghezza della strada progettata, degli eventuali marciapiedi o banchine e l'eventuale pendenza nei singoli tratti;
 - le eventuali costruzioni esistenti servite dalla strada;
- b) - il profilo longitudinale della strada in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze e le sezioni trasversali in scala 1:100; il tutto dettagliatamente quotato;
- c) - I particolari costruttivi dettagliatamente quotati ed in scala non inferiore a 1:20.
 - dei muri di sostegno ed altre opere d'arte;
 - degli eventuali marciapiedi;
 - delle zanelle;
 - dei fognoli;
 - della eventuale fognatura stradale privata e del suo innesto nella fognatura comunale o in fossi o canali esistenti;
 - degli eventuali cancelli e recinzioni visibili da vie o spazi pubblici.

Qualora gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni in corsi d'acqua di proprietà privata, dovrà essere comprovata la relativa concessione.

F - Opere di cui al numero 8 dell'art. 2; Lottizzazioni:

- a) - Stralcio dello strumento urbanistico vigente comprendente la zona da lottizzare e quelle circostanti, con allegata tabella riportante gli indici, vincoli di zona, norme di attuazione;
- b) - Una planimetria dell'area da lottizzare in scala

non inferiore a 1:500, a curve di livello con equidistanza non superiore a m. 2,50, estesa per comprendere anche l'inserimento delle proprietà contermini e contenente:

- l'orientamento;
 - le strade comunali, provinciali e statali con le relative denominazioni, che attraversano o lambiscono l'area da lottizzare o nelle quali si immettono le strade di lottizzazione;
 - l'indicazione della larghezza delle strade pubbliche o private esistenti e di progetto e dei relativi marciapiedi, nonché l'eventuale pendenza delle strade nei singoli tratti;
 - l'indicazione degli impianti di fognatura, di illuminazione pubblica, di acquedotto, per il gas o quanto altro sia esistente per l'innesto, e previsto per le opere di urbanizzazione primaria del piano, in relazione ai disposti dell'art. 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765;
 - la divisione di lotti dettagliatamente quotati;
 - le eventuali aree, dettagliatamente quotate, destinate alla urbanizzazione secondaria ed in particolare di quelle per la costruzione di scuole, asili, chiese, centri sociali, sportivi, aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, per parcheggi ecc. comunque contenute nei limiti previsti dal D.M. n. 1444 del 2 - 4 - 1968;
 - disposizione planovolumetrica degli edifici previsti ed esistenti nella zona da lottizzare con indicazione della distanza reciproca tra i vari edifici prospicienti, sia frontalmente che lateralmente o posteriormente. (Art. 17 - legge 6 - 8 - 1967, n. 765);
- c) - Una tabella comprendente:
- la superficie totale dell'area da lottizzare;
 - la cubatura dei singoli edifici, la loro superficie coperta la loro altezza massima ed il tipo edilizio consentito;
 - l'area totale destinata a strade ad uso pubblico o agli eventuali spazi verdi pubblici e di uso pubblico, totalmente progettati sull'intera area da lottizzare, in analogia alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie previste dallo strumento urbanistico vigente;
- d) - i profili regolatori prospicienti le vie pubbliche e private si esistenti che di progetto.
- e) - gli elaborati di cui alle lettere b) e c) della lettera "E".
- f) - fotografie della situazione esistente;

- g) - schema della convenzione di rapporti fra Amministrazione comunale e lottizzatore comprendente gli oneri di cui ai punti 1, 2, 3, 4, del 5° comma dell'art. 8 della legge 6 Agosto 1967, n. 765.
- h) - relazione illustrativa per dimostrare la conformità del progetto di lottizzazione allo strumento urbanistico vigente e comunque, al rispetto dei disposti del D.M. n.1444 del 2 - 4 - 1968.
- Nella formazione dei relativi progetti, restano fermi i disposti degli artt. 8₁ e seguenti del Capo VII°.

Art. 8

Decisione sulla domanda

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, il sindaco dovrà notificare al richiedente, con atto scritto, le proprie determinazioni.

La mancata notificazione entro il termine sopra detto non autorizza l'inizio dei lavori.

Il richiedente, senza rinnovazione della domanda, potrà integrare la documentazione già presentata o presentare un nuovo progetto e ciò fino a quando non pervenga all'autorizzazione.

In tali casi il termine di 60 giorni decorrerà, ogni volta, dalla data di presentazione dei nuovi elaborati.

Ove il progetto sia ritenuto regolare e la domanda venga accolta, il Sindaco notificherà al richiedente tale sua determinazione e lo inviterà a ritirare la relativa licenza comunale, la quale sarà rilasciata dopo che egli abbia ottemperato a tutte le prescrizioni e formalità del presente Regolamento, con particolare riferimento alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 7, punto F - g.

Alla licenza comunale sarà allegata una copia del progetto approvato munita del visto del Sindaco. Anche nel caso che la licenza venga negata, verrà restituita una copia del progetto respinto.

L'approvazione potrà o dovrà essere sottoposta a speciali condizioni, all'osservanza di determinate modalità, all'introduzione di modifiche al progetto presentato o all'esecuzione di determinati lavori, oppure ai nullamosta prescritti dal 2°, 3° e 4° comma dell'art. 8 della Legge 6 - 8 1967, n. 765.

Licenza comunale

La licenza comunale è emessa nei confronti del richiedente che sarà considerato l'unico beneficiario ed è rilasciata senza pregiudizi dei diritti e degli interessi dei terzi.

L'intestatario, sotto la propria responsabilità, dovrà attenersi per l'attuazione delle opere, alle leggi ed ai regolamenti in vigore; dovrà inoltre non apportare alcuna variazione ed aggiunta al progetto approvato senza avere ottenuta specifica autorizzazione nei modi e nei termini previsti dai precedenti articoli, restando il titolare della licenza assolutamente vincolato per l'esecuzione dei lavori alla conformità dei tipi approvati.

La licenza avrà la validità di anni uno per tutte le opere di cui all'art. 2, punti 2, 4, 6, 14, 15, 17 e 18. Di anni due per la costruzione o modifica di strade private non previste dallo strumento urbanistico vigente. Di anni dieci per le lottizzazioni, comprendenti la costruzione delle strade complete delle opere di urbanizzazione primaria definite dall'art. 4 della Legge 29 - 9 - 1964, n. 847, con la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, oltre alle altre opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi nei termini per la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fermi i disposti dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.

La concessione della licenza è comunque subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (qualor non esista la previsione della loro attuazione da parte dell'amministrazione comunale) o alla attuazione delle medesime da parte del richiedente, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera edilizia.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia ne viene data notizia al pubblico mediante affissione della stessa nell'albo pretorio.

L'autorizzazione a lottizzare verrà concessa nei modi previsti dall'art. 8 della Legge 6 - 8 - 67, n. 765.

Nel caso di decorrenza di licenza edilizia, il titolare qualora abbia iniziato i lavori, potrà richiederne il rinnovo senza l'obbligo di rappresentare la documentazione di rito e qualora il progetto allegato alla licenza scaduta sia ancora conforme alle leggi e norme vigenti.

In caso di trasferimento di proprietà, sia prima dell'inizio dei lavori, che durante, il nuovo proprietario dovrà richiedere il cambiamento di intestazione della licenza.

Alla domanda indirizzata al Sindaco in carta legale ed a firma del solo nuovo proprietario, dovrà essere allegata la copia dell'atto di trasferimento, con esclusione di ogni altra documentazione. Restano fermi i disposti degli articoli 10, 13 e 15 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di decadenza di autorizzazione a lottizzare, l'interessato dovrà ripresentare la domanda e documentazione di cui all'art. 7, F.

Art. 10

Attribuzioni della Commissione edilizia

La Commissione edilizia, ha funzioni consultive e lo scopo di affiancare il Sindaco nelle sue attribuzioni per la disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale, in conformità del presente Regolamento e dello strumento urbanistico vigente.

Essa dovrà esprimere i propri pareri, che saranno obbligatori, ma non vincolanti per l'Amministrazione comunale, in ordine:

- a) - alle opere soggette ad autorizzazione di cui al precedente art. 2;
- b) - alla sistemazione di aree pubbliche;
- c) - ad opere di interesse urbanistico-edilizio che il Comune od Enti pubblici o privati intendono promuovere,
- d) - sui monumenti od altre opere artistiche in genere, da eseguirsi nei Cimiteri e nelle pubbliche vie o piazze.

Il giudizio della Commissione edilizia relativo ai progetti di opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 2 dovrà essere obiettivo per la rispondenza del progetto alle disposizioni regolamentari, mentre sarà soggettivo per quanto riguarda il valore artistico, il decoro e l'ambientazione, o quando sia richiesta la deroga alle norme regolamentari, conformemente ai disposti dell' art. 20, rinviando o prescrivendo modifiche ai progetti che rivelano assoluta deficienza di studio, sia nello loro complesso che nelle loro parti.

La Commissione edilizia rispetterà negli autori la libertà della composizione architettonica, ma dovrà curare che gli edifici risultino esteticamente intonati alla località o ambiente in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica ed artistica od alla vicinanza di edifici a carattere monumentale.

Il voto della commissione edilizia è consultivo e non costituisce presunzione della emissione della licenza, la quale è riservata

esclusivamente al Sindaco. Qualora però il Sindaco intenda dissentire dal parere espresso dalla Commissione edilizia, il relativo provvedimento dovrà essere dettagliatamente motivato, con l'indicazione delle ragioni che lo hanno indotto a dissentire dal parere medesimo.

Art. 11

Composizione della Commissione edilizia

La Commissione edilizia è essenzialmente costituita da:

- 1) - Il Sindaco, che ne assume la presidenza, o da un assessore da lui delegato a presiederla;
- 2) - Il capo dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- 3) - L'Ufficiale Sanitario;
- 4) - Il segretario del Comune;
- 5) - Un ingegnere;
- 6) - Un Architetto;
- 7) - Un Geometra;
- 8) - Un rappresentante dei Vigili del Fuoco;

La Commissione stessa potrà essere integrata, a mezzo di apposita deliberazione consiliare, da due consiglieri comunali, fra i quali l'assessore all'Urbanistica, da un avvocato o da altri tecnici.

La detta commissione potrà essere integrata, per l'esame di particolari problemi urbanistici, da una speciale commissione urbanistica composta di tecnici specializzati, da nominarsi anch'essa con apposita deliberazione consiliare.

I componenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, sono membri di diritto, gli altri: (n. 5, 6, 7 e 8) sono eletti dal Consiglio comunale in seduta pubblica con votazione per scrutinio segreto, scelti da una rosa di tre nomi proposta dai rispettivi Ordini professionali (n. 5, 6 e 7), e su designazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (n. 8).

In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro eletto, esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura entro trenta giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o delle dimissioni.

Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute, anche se non consecutive.

I membri elettivi dureranno in carica due anni; essi potranno essere rieletti.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione edilizia i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato e l'adottante.

In caso di assenza giustificata e preavvisata di un membro elettivo, o nel periodo intercorrente tra la rinuncia o le dimissioni e la nomina del successore, sarà chiamato a sostituirlo uno degli altri rappresentanti di categoria, secondo la graduatoria dei voti riportati durante la votazione del Consiglio comunale.

I membri elettivi possono essere non residenti nel Comune, ma non possono dipendere dall'Amministrazione comunale, qualunque sia il loro rapporto d'impiego o di lavoro.

Art. 12

Convocazione e funzionamento della Commissione edilizia.

La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qual volta il Sindaco lo ritenga opportuno.

Il legittimato potrà chiedere di farsi udire a mezzo del progettista o di un avvocato.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Capo dello Ufficio Segreteria comunale o suo delegato senza diritto di voto.

I progetti potranno essere esaminati dalla Commissione edilizia solamente se avranno riportato il preventivo parere favorevole dello Ufficio Tecnico o dell'Ufficio di Sanità, circa la loro rispondenza alle norme del presente Regolamento, dello strumento urbanistico vigente e del regolamento d'Igiene.

Il Segretario riferisce sui progetti sottoposti al parere della Commissione edilizia e stende i verbali delle adunanze che dovranno essere firmati da lui e dal Presidente. La Commissione edilizia prima di passare all'ordine del giorno, dovrà approvare il verbale della adunanza precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato a presiedere la Commissione edilizia, del Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune, dell'Ufficiale Sanitario, o loro sostituti regolarmente nominati dal Consiglio comunale e, di almeno la metà dei membri elettivi, di cui almeno l'Ingegnere o l'Architetto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presen

te, deve denunciare la sua condizione ad astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio dello stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere dato atto nel verbale.

I pareri della Commissione edilizia debbono essere riportati in stralcio sull'inserto relativo alla domanda presentata, apportandovi la dicitura: "Esaminato e approvato (o respinto) dalla Commissione edilizia nella seduta del". Tale dicitura deve essere seguita dal timbro della Commissione stessa e dalla firma del competente funzionario delegato del Sindaco.

Art. 13

Requisiti del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore

Il progettista ed il direttore dei lavori devono essere Ingegnere od Architetto, laureati in una delle Università della Repubblica Italiana.

Potranno essere Geometra, Perito Edile, Industriale o Agrario, nei casi o nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti in materia; inoltre dovranno essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il costruttore deve essere abilitato a tale esercizio secondo i modi previsti dalla vigente legislazione.

Restano ferme le norme della legge 5 - 11 - 1971, n. 1086. Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Art. 14

Responsabilità del titolare della licenza, del direttore dei lavori, del costruttore e del progettista

L'assuntore dei lavori è solidariamente responsabile con il titolare della licenza edilizia e con il direttore dei lavori di ogni inosservanza sia alle norme generali di legge e di regolamento, sia alle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Re
golamento ed in particolare e di quelle riguardanti le recinzi
ni e le opere di prevenzione degli infortuni, non limita in
alcun modo le responsabilità del titolare della licenza, del
progettista, del direttore dei lavori o dell'assuntore dei
lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti contra
ri od omissioni alle prescrizioni delle vigenti leggi.

Art. 15

Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, per le
opere di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17
e 18 dell'art. 2, il titolare della licenza dovrà depositare
presso l'Ufficio Tecnico del Comune, la dichiarazione del diret
tore dei lavori con la quale il medesimo accetta l'incarico
affidatogli e comunica il suo domicilio.

Qualora il direttore dei lavori venga per qualsiasi ragio
ne sostituito, i lavori dovranno essere sospesi fino a quando
non sia stata depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale la
dichiarazione di accettazione del subentrante.

Qualora che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati doves
sero essere interrotti, il titolare della licenza deve darne
immediata comunicazione al Sindaco, indicando i motivi che han
no determinato l'interruzione stessa e disporre le cautele ne
cessarie a garantire durante detta interruzione la pubblica inco
lunità e il pubblico decoro.

Il Sindaco può far cessare altresì l'occupazione del suolo
pubblico eventualmente autorizzato, salvo che l'interruzione
dipenda da provate cause di forza maggiore.

Eventuali sospensioni, qualunque ne sia la causa, quando
si protraggono oltre 30 giorni, saranno considerate interruzio
ni.

Della ripresa dei lavori dovrà essere data comunicazione
al Sindaco.

Art. 16

Punti fissi di linea e di livello - Foggiature

Per le opere di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 18
dell'art. 2, anche se non confinanti con il suolo pubblico, il

titolare della licenza dovrà richiedere al Sindaco, con domanda scritta in carta legale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, che il Tecnico Comunale determini sul posto i punti fissi di linea e di livello ai quali dovranno subordinarsi le opere stesse.

Per le opere di cui ai nn. 1, 2, 7, 8, 9, e 18 del medesimo articolo, dovrà inoltre richiedere che sia fornita l'indicazione delle quote e delle sezioni della fognatura stradale in relazione alla possibilità della immissione delle fognature private in quelle stradali.

Di dette operazioni sarà redatto apposito verbale in doppio esemplare firmato dal Tecnico comunale e dal titolare della licenza.

Il titolare della licenza dovrà fornire, a sua cura e spese, il personale ed i mezzi d'opera necessari per dette operazioni.

Art.17

Verbali di constatazione

Il titolare della licenza durante l'esecuzione dei lavori ha l'obbligo di chiedere al Sindaco, con domanda scritta in carta legale, che il Tecnico Comunale esegua i seguenti verbali di constatazione:

- a) - quando i lavori siano pervenuti al piano stradale;
- b) - quando sia stato posto il tetto e completato il rustico;
- c) - quando siano state poste in opera le canne fumarie, le canalizzazioni di scarico in genere, le fosse biologiche, i bacini chiarificatori ed i pozzi neri, le canalizzazioni di smaltimento e di allacciamento al fognone stradale, ove esistenti, ed in definitiva, quando siano collocati in opera elementi del sistema rappresentante la fognatura privata.

La richiesta di constatazione di detti lavori, dovrà essere effettuata prima che i lavori vengano chiusi o coperti e messi in funzione, in modo che il controllo possa essere facile, completo e dettagliato.

I verbali dovranno essere redatti entro dieci giorni dalla domanda; saranno in doppio esemplare e firmati dal Tecnico Comunale e dal titolare della licenza.




• • • •

Art. 18

Certificati d'uso

Le opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 2, non possono essere adibite allo scopo per il quale sono state eseguite senza il certificato d'uso rilasciato dal Sindaco.

Il titolare della licenza non appena ultimati i lavori, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione in carta legale al Sindaco, indicando gli estremi della licenza e dei verbali di cui agli artt. 16 e 17, ove necessari, e di richiedere il certificato d'uso.



Entro 20 giorni dalla data della comunicazione di avvenuta ultimazione, previa comunicazione al titolare, del giorno e della

ora, sarà eseguita la visita sopralluogo da parte dell'Ufficio Sanitario e del Tecnico Comunale. Nei successivi 30 giorni sarà rilasciato il certificato di uso, qualora venga riconosciuto:

- a) - che le opere sono state eseguite in conformità alle norme delle leggi e del presente regolamento, alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente ed alle norme, disposizioni e modalità esecutive riportate nella licenza edilizia;
- b) - che la costruzione è conforme al progetto approvato;
- c) - che le condizioni e dimensioni del terreno utilizzato ed i tipi in base ai quali è stata ottenuta la licenza sono rispondenti al vero.

Per le opere di cui ai nn. 1, 2, 4, e 18 dell'art. 2, dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) - Siano trascorsi almeno sei mesi - 6 - dal completamento del rustico e della posa della copertura;
- b) - Sia stato rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dietro richiesta del Comune, un certificato apposito di prevenzione incendi con le condizioni di esercizio, dopo aver controllato se sono state osservate le prescrizioni di legge.

Qualora le opere siano state eseguite in difformità del progetto approvato o delle modalità della licenza edilizia oppure non siano rispondenti alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, oppure siano in contrasto con le prescrizioni del presente Regolamento edilizio e non sia possibile concedere il certificato d'uso, entro lo stesso termine di 30 giorni dalla data del sopralluogo di cui sopra, sarà notificato al titolare della licenza il diniego, dettagliatamente motivato, con la prescrizione dei lavori che debbono essere eseguiti. In tal caso dovranno essere specificate le eventuali demolizioni, affinché, previa ulteriore visita di sopralluogo possa essere rilasciato il certificato d'uso, nonchè il termine entro il quale i lavori medesimi debbono essere eseguiti, salva e impregiudicata ogni azione nei confronti delle costruzioni ritenute abusive ai sensi dell'art. 32 della Legge 17 - 8 - 1942, n. 1150.

Per le unità immobiliari ad uso di civile abitazione, il certificato d'uso assumerà il nome di certificato di abitabilità.

Per gli stabili costituiti da più unità immobiliari, anche se appartenenti allo stesso proprietario, qualora una o più unità fossero realizzate irregolarmente od abusivamente; il certificato d'uso e di abitabilità sarà negato solamente alle unità

irregolari od abusive e non già a tutte le unità costituenti lo stabile, purché però le irregolarità ed abusività siano relative e circoscritte all'unità stessa e non derivino irregolarità alle norme edilizie ed igieniche che riguardano l'edificio nel suo insieme.

Art.19

Vigilanza sulle costruzioni

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed alle modalità esecutive fissate dalla licenza.

Egli si avvarrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

A tal fine, la licenza edilizia, unitamente ai disegni allegati ai verbali di linea, di livello e delle fognature, dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti comunali debitamente autorizzati, fino a quando non sia stato rilasciato il certificato d'uso.

Per le opere di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 18 dell'art.2, dovrà essere apposto sul cantiere un decoroso cartello ben visibile dell'esterno dei lavori, delle dimensioni non inferiori a cm.80 x 1,20, indicante la natura dell'opera, il nominativo del titolare della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assuntore dei lavori.

Il Sindaco ordinerà l'immediata sospensione dei lavori quando:

- a) -- Sia stato contravvenuto alle norme delle leggi, del presente Regolamento, alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, alle disposizioni e modalità esecutive riportate nella licenza e disegni allegati;
- b) - Il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, od avendola lasciata, non sia stato regolarmente sostituito, previa comunicazione al Sindaco;
- c) - Sia stato arbitrariamente modificato il progetto approvato;
- d) - La licenza risulti ottenuta in base a condizioni e dimensioni

del terreno da utilizzare od a tipi e stati esistenti, non corrispondenti al vero.

Nell'ordine di sospensione, il Sindaco potrà riservarsi di comunicare i provvedimenti che riterrà opportuni e necessari ed i lavori che dovranno essere eseguiti, ivi comprese le eventuali demolizioni, affinché possa essere autorizzata la ripresa e la prosecuzione dei lavori medesimi, fermi i disposti dell'art. 32 della Legge 17-8-1942, n° 1150.

Le deroghe del Sindaco saranno riguardanti edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 20

Modelli amministrativi

L'Amministrazione comunale al fine di facilitare lo svolgimento degli atti di cui al precedente Regolamento, dispone i modelli stampati per la richiesta di licenze di costruzione, dei punti fissi di linea di livello e fognatura, dei verbali di constatazione, di occupazione del suolo pubblico, sopralluoghi, autorizzazioni per la denuncia di ultimazione dei lavori, etc.

Art. 21

Notificazioni del Sindaco

Tutte le notificazioni al titolare della licenza ed all'assuntore dei lavori, saranno effettuate al domicilio eletto nella domanda di autorizzazione di cui all'art. 6 e nella dichiarazione di accettazione di cui all'art. 15.

Art. 22

Esecuzioni d'ufficio

Il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario delle seguenti opere:


- a) - demolizione dei lavori eseguiti senza licenza e proseguiti dopo ordine di sospensione di cui all'art. 19;
- b) - lavori, ivi comprese le eventuali demolizioni notificati a scioglimento della riserva formulata nell'ordine di sospensione di cui all'art. 19;

- c) - lavori, ivi compreso le eventuali demolizioni, notificati nel diniego del certificato d'uso di cui all'art. 18;
- lavori e provvedimenti atti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stato negato il certificato d'uso di cui allo art. 18;
- e) - opere di cautela necessarie nel caso di interruzione dei lavori, di cui all'art. 15;
- f) - ripristino delle cose soggette alle servitù pubbliche di cui all' art. 23, distrutte o danneggiate per fatti imputabili al proprietario;
- g) - riproduzione del numero civico di cui all'art. 23;
- h) - rimozione di medaglioni, stemmi, lapidi, memorie, statue ed altre opere d'arte, insegne, cartelli, iscrizioni, tende, installate senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 39;
- i) - restauro e riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti ed alle fronti degli edifici che siano in condizioni di decadenza visibili da vie o spazi pubblici, di cui ai sensi dell'art. 28;
- l) - coloriture ai prospetti ed alle fronti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici, oppure modifica di coloriture che offendono la estetica ed il decoro civico di cui allo art. 33;
- m) - lavori di riduzione in conformità del presente Regolamento, delle opere di cui ai Capi II°, IV° e V°;
- n) - demolizione di edifici dichiarati antigienici di cui all'art. 76;
- o) - dei lavori di riduzione in conformità del presente Regolamento delle unità immobiliari dichiarate antigieniche;
- p) - lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso che minaccia rovina di cui all'art. 27;

Prima di procedere all'esecuzione di ufficio, il Sindaco dovrà diffidare il contravventore assegnandogli un congruo termine per provvedervi direttamente.

Qualora il proprietario sia ignoto, sarà proceduto nei riguardi del proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata.

Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il Sindaco potrà procedere alla esecuzione d'uf-



ficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

La nota delle spese è resa esecutiva dal Prefetto, sentito l'interessato ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Sono fatte salve in ogni caso le facoltà riconosciute al Sindaco dall'art. 153 della legge comunale e provinciale 4 - 2 - 1915, n. 148, e successive modificazioni, dall'art. 55 della legge comunale e provinciale 3 - 3 - 1934, n. 383, e successive modificazioni e dagli articoli 76 e 378 della legge sui lavori pub**l**ici 20 - 3-1865, n. 2248, e successive modificazioni.

L'esecuzione d'ufficio dovrà essere limitata ai casi in cui è prevista per legge.

CAPO II°

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Art. 23

Servitù pubbliche

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere, sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano, a sua cura e spese e previo avviso agli interessati:

- a) - tabelle indicanti il nome di vie o altri spazi pubblici;
- b) - cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità ed alla sicurezza pubblica;
- c) - numeri civici;
- d) - piastrelle e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento ed individuazione di idranti;
- e) - mensole, ganci, tubi per l'illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori;
- f) - lapidi e fregi decorativi eventi lo scopo di commemorazione di personalità celebri od aventi storici della vita nazionale e cittadina;
- g) - quant'altro di pubblica utilità.

I proprietari dell'immobile sulla cui fronte sono state collocate le cose che furono oggetto della servitù di cui sopra, non potranno nè rimuoverle, nè sottrarle alla pubblica vista.. Qualora vengano distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai proprietari stessi, essi sono tenuti a ripristinarle immediatamente.

Se fosse necessario ricoprire le targhe con insegne, esse potranno essere spostate a spese del richiedente e dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico

co in modo ben visibile e secondo le precise norme che verranno impartite dall'Autorità comunale sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte destinata alla targhetta del numero civico.

Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà darne avviso della loro esistenza al Sindaco, il quale prescriverà i provvedimenti del caso.

Il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare, il ripristino, qualora durante la esecuzione dei lavori fosse necessaria la rimozione.

Art. 24

Occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e il sottosuolo pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco. L'autorizzazione potrà essere concessa, sentito il parere dello Ufficio Tecnico Comunale e della polizia municipale, quando non ne derivi pregiudizio al decoro della zona e all'igiene e purchè lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità, per:

- a) - costruzioni in genere, di qualsiasi natura e per qualsiasi destinazione, per la cui attuazione si debba interamente o parzialmente occupare suolo o sottosuolo pubblico;
- b) - creazione di sporgenze o balconi, sia aperti che chiusi;
- c) - intercapedini coperte sotto il suolo stradale;
- d) - aperture al livello del suolo per arieggiare gli scantinati;
- e) - pese pubbliche;
- f) - impianti per servizi pubblici di trasporto;
- g) - canalizzazioni idriche, elettriche, del gas o simili.

Nel relativo atto di concessione, da rilasciarsi secondo le forme stabilite dalla legge, il Sindaco può fissare il canone annuo o quello uno volta tantum che il concessionario deve versare al Comune, nonchè le modalità e le prescrizioni che deve osservare sia nella esecuzione dei lavori, che durante il periodo di concessione.

La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate.

La domanda dovrà specificare le ragioni della richiesta, la superficie che si richiede di occupare, i lavori che si intendono eseguire. Alla domanda dovranno allegarsi una planimetria nella quale sia dettagliatamente indicato lo spazio che si richiede occupare provvisoriamente o stabilmente, con tutti gli elementi atti a individuare l'esatta ubicazione, nonché tutti i disegni, in opportuna scala e dettagliatamente quotati, delle opere che si intendono eseguire.

Questi ultimi potranno essere presentati dopo che l'Amministrazione Comunale abbia espresso parere favorevole di massima alla concessione.

Analogamente e con la medesima procedura, potrà essere richiesta al Sindaco l'occupazione temporanea del suolo pubblico.

In tal caso, il Sindaco, qualora ritenga di concederla, nel rilasciare la licenza, stabilirà oltre le norme e le prescrizioni da osservare il canone di uso e le cauzioni a garanzia per gli eventuali lavori di ripristino che dovessero rendersi necessari, nonché il periodo di durata dell'occupazione stessa.

Qualora fosse necessario prolungare il termine stabilito nella licenza, il titolare della medesima deve presentare, almeno dieci giorni prima della scadenza, una nuova domanda, senza alcuna documentazione, indicando la possibile ulteriore durata della occupazione.

Venute a mancare le ragioni che hanno motivato l'autorizzazione dell'occupazione temporanea e scaduto il termine stabilito nella licenza, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il titolare della licenza deve sgomberare senza indugio il suolo e lo spazio occupato, ripristinando l'area oggetto della concessione allo stato immediatamente precedente l'autorizzazione.

Il Comune ha sempre la facoltà, senza corrispondere alcun compenso al titolare della licenza, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze del titolo medesimo, di servirsi degli assiti realizzati su suolo pubblico, per adibirli alla pubblicità. E' però riservato al titolare della licenza di apporvi, senza corrispondere alcun compenso al Comune, avvisi od insegne che riguardino la costruzione medesima e le ditte costruttrici, per una superficie massima di 1/5 della superficie esterna dell'assito, nei punti che saranno indicati dal Comune.

Art. 25

Passi Carrabili

E' vietato transitare sui marciapiedi con veicoli a traino animale o meccanico.

Per il loro attraversamento, allo scopo di entrare negli stabili o per uscirne, deve essere richiesta al Sindaco la costi tuzione di apposito passo carrabile, che potrà essere concesso con l'osservanza delle forme e delle modalità prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico.

Il richiedente ha l'obbligo di disporre il suolo pubblico in modo da renderlo idoneo e sopportare il traffico che il richiedente stesso intende svolgere.

Art.26

Manomissione del suolo stradale

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di vie o spazi pubblici per qualunque ragione, senza autorizzazione del Sindaco, ed in particolare per:

- a) - piantare pali;
- b) - immettere o restaurare condutture nel sottosuolo;
- c) - costruire fogne.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le particolari norme che saranno impartite nell'atto di autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al deposito di una cauzione da effettuarsi nella tesoreria comunale, sulla quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione, è eseguito dal Comune a spese del titolare stesso. Il Comune tuttavia potrà demandare l'esecuzione dei suddetti lavori al titolare dell'autorizzazione.

Art.27

Edifici pericolanti

Quando un edificio o una parte di esso minacci pericolo, il proprietario o gli inquilini hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Sindaco e nei casi di urgenza, eseguire un immediato puntellamento e prendere tutti i provvedimenti necessari.

Il Sindaco, ricevuta notizia che un edificio o parte di esso presenta pericolo, o che un lavoro è condotto in modo da destare preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità e qualora la denuncia sia presentata da privati, prima di spiegare le relative indagini potrà richiedere che essa sia corredata da una relazione stesa da tecnico idoneo.

Se dalle relative contestazioni accerterà il fatto, potrà ingiungere al proprietario di provvedere alle opere di consolidamento ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio o della parte di esso che minacci rovina assegnando un congruo termine.

Art.28

Obbligo di manutenzione

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici sia nel loro insieme che in ogni loro parte in buone condizioni di efficienza, di stabilità e di decoro. Essi dovranno tempestivamente provvedervi nel modo più appropriato al normale mantenimento, a quello straordinario e agli eventuali restauri, ogni volta che se ne manifesti la necessità.

In particolare sono obbligati a mantenere in buono stato sia i prospetti che le fronti interne visibili da vie o spazi pubblici: i muri di cinta e recinzioni in genere, gli intonaci, gli affissi ed infissi, le tinteggiature e verniciature, le docce, i canali pluviali.

Sono obbligati inoltre a togliere tempestivamente qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente sia stato fatto, anche se da terzi.

Art. 29

Rinvenimento di opere
di interesse archeologico, storico, artistico

Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e seguenti della Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 sull'obbligo della denuncia alle autorità competenti, da parte di chiunque esegua scoperte di presumibile interesse scientifico (paleontologico, archeologico, storico, artistico, etc.), il titolare della licenza, il direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i rinvenimenti di cui sopra, qualora si verificassero nel corso dei lavori.

Il Sindaco potrà disporre i provvedimenti che ritenesse utili in conseguenza di tali scoperte, in attesa dell'intervento delle Autorità competenti.

Il titolare della licenza e l'assuntore dei lavori, sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti presi dal Sindaco.

Art. 30

Tutela delle bellezze naturali

Nelle zone soggette a vincolo per la tutela delle bellezze naturali, devono essere osservate le norme relative a detto vincolo e quelle speciali che potrà disporre la competente Soprintendenza ai Monumenti, oltre a quelle del presente Regolamento.

La Soprintendenza tuttavia, dovrà esprimere il suo parere nei termini di legge.

Art. 31

Opere da attuarsi in zone di interesse artistico, monumentale ed
ambientale

Per i fabbricati, le ville od altre opere esistenti aventi carattere storico ed ambientale e per le quali sia pervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della Legge 20 - 6 - 1909, n. 364, l'esecuzione dei lavori, tanto nell'interno quanto all'esterno, che modificano le disposizioni di parte di essi o ne alterino la forma, le linee architettoniche o le parti ornamentali, (quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure o spostamenti di vani, variazioni di cornici o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili), è subordinata all'osservanza delle disposizioni della Legge 1 - 6 - 1939, n. 1089, avuto anche riguardo dell'interes

se riflesso nei rapporti dei prossimi edifici monumentali o del paesaggio.

L'esecuzione di tali opere deve essere autorizzata dal Sindaco subordinatamente all'assenso della competente Sovrintendenza ai mon^umenti.

Le domande di autorizzazione debbono essere corredate dai tipi particolareggianti di tutte le opere da eseguire per il restauro e per le nuove costruzioni.

Tutto ciò che sostituisce o completa la decorazione architettonica degli edifici di cui al presente articolo, tanto all'esterno quanto all'interno, come colonne, pilastri (anche se non necessari alla statica), mostre di porte o finestre, cancelli, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture in alto e basso rilievo, nonchè statue, busti, vasi, urne od altro, facenti parte della architettura dell'edificio stesso, non può essere asportato ed in qualsiasi maniera modificato senza preventiva autorizzazione del Sindaco o della Sovrintendenza ai Monumenti.

A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti ed altra qualsiasi opera di carattere monumentale o storico o che abbia altrimenti forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico, anche se infissa od aderente ad edifici non contemplati nel seguente articolo.

Nel caso di demolizione e trasformazione di immobili regolarmente autorizzate, il Sindaco può prescrivere che tali memorie siano conservate in luogo da determinarsi durante la esecuzione dei lavori, e successivamente siano collocate convenientemente nel nuovo edificio od in luoghi prossimi o conservate in pubbliche raccolte.

Nel permettere demolizioni o trasformazioni di immobili, che abbiano qualche pregio artistico o storico, il Sindaco può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che riterrà opportuno nello interesse della storia dell'arte.

Indipendentemente dall'avvenuta autorizzazione e dalle prescrizioni ricevute, il proprietario e l'assuntore dei lavori, hanno l'obbligo di chiedere alle autorità competenti le precauzioni da osservare per la salvaguardia delle opere medesime.

Anche nuove opere da attuarsi in zone riconosciute di interesse artistico, monumentale ed ambientale, sono soggette all'autorizzazione della competente Sovrintendenza ai Monumenti.

Chioschi

I chioschi di ogni specie da collocarsi sia sul suolo pubbli
co che privato, non potranno essere permessi quando ostacolino
la circolazione e siano contrari al pubblico decoro.

CAPO III°

OPERE ESTERIORI DEGLI EDIFICI

Art. 33

Estetica degli edifici

Tutte le fronti degli edifici ed ogni altro manufatto debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico appropriato al relativo carattere ed alla località dove devono sorgere, in modo da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio dello abitato e dei valori ambientali o panoramici, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia della composizione architettonica, quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione che nelle coloriture.

Il Sindaco ha facoltà, in sede di esame del progetto, di prescrivere criteri architettonici e forme architettoniche o di decorazione che si armonizzino con gli edifici circostanti, ovvero di stabilire direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico, in particolare per le costruzioni prospettanti sulle più importanti vie o piazze.

Tutte le facciate dovranno essere intonacate, salvo che esse siano realizzate o rivestite con materiali che non richiedano intonaco.

Gli intonaci, gli infissi, le ringhiere ed ogni altro manufatto relativo alle facciate dovrà essere tinteggiato, salvo che non siano impiegati materiali che per la loro natura non richiedono tinteggiature o verniciature. Nelle tinteggiature non potranno usarsi colori che creino contrasti violenti o che turbino l'aspetto estetico dell'abitato.

Sono vietate le tinteggiature parziali quando producano inopportuno contrasto nell'ambiente o con lo stesso edificio.

Negli edifici posseduti da più persone, oltre a rispondere ad una precisa unità di concetto nell'architettura, anche la coloritura delle facciate, delle cornici, delle fasce di coronamento, degli affissi ed infissi, delle ringhiere e di ogni altro manufatto visibile all'esterno, dovrà necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

Non si potranno costruire nè conservare latrine esterne.

Le condutture di acque luride, canne fumarie per caldaie, camini, stufe e simili, colonne montanti di acqua, gas, luce, telefono, ecc. non dovranno essere esterne alle pareti, anche se non visibili da vie o spazi pubblici, ma dovranno invece essere incassate in apposite nicchie o vani ricavati nelle mura-
ture.

Tutte le tubazioni e condutture, in particolare quelle dei camini, caloriferi, del vapore, d'acque, ventilazione o per il ricambio meccanico dell'aria, ventilazione delle fosse biologiche, delle latrine, ecc., dovranno sboccare all'esterno, auperioramente alla copertura dell'edificio.

Art. 34

Finestre dei sotterranei

Le finestre per l'aereazione dei sotterranei devono essere aperte nello zoccolo degli edifici o nelle soglie delle aperture e munite di griglie adeguate, per la sicurezza del traffico o per la difesa, in metallo. Nel caso di griglie sulle soglie, dovrà essere provveduto, al di sotto di esse, ad almeno cm. 50 e per una dimensione pari alla proiezione della griglia umentata di cm. 10 per ogni lato, a disporre un vassoio in muratura per la raccolta dei rifiuti e delle acque, accessibile per la pulizia e con apposito scarico per le acque.

Art. 35

Sovrastrutture varie

Gli abbaini, quando non abbiano collegamento con la decorazione di prospetti o facciano parte dell'architettura della facciata, non debbono essere visibili da vie o spazi pubblici.

Art. 36

Portici

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno essere pavimentati con materiali ritenuti idonei allo scopo, su parere della Commissione edilizia.

Sono a carico del Comune solamente la costruzione e la manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitù di passaggio pubblico (art. 40 della Legge 17 - 8 - 1942, n. 1150).

La larghezza minima dei nuovi portici non potrà essere inferiore a m. 3,00 dal filo dell'allineamento stradale. L'altezza non dovrà essere inferiore a m. 4,00 dal piano del marciapiede; in caso di portici ad archi o volte l'altezza sarà misurata alla imposta.

Art. 37

Marciapiedi

Nei centri abitati del territorio comunale i proprietari degli edifici, dei muri di cinta, cancelli, cancellate e recinzioni prospicienti ed adiacenti alle vie o piazze pubbliche, sono tenuti a concorrere alla metà della spesa di prima costruzione dei marciapiedi che il Comune deliberasse di costruire.

Il contributo è limitato ad una larghezza massima di m. 1,50 rimanendo a totale carico del Comune la spesa per l'eventuale maggiore larghezza di quest'opera.

Tale concorso è obbligatorio anche per le case con fronte a portico, per la parte eccedente il portico stesso.

Il riparto della spesa suindicata fra i vari proprietari sarà fatto in proporzione della larghezza dei prospetti delle rispettive proprietà, assegnando a ciascuno la maggiore spesa per la provvista ed il collocamento dei chiusini di finestra a raso suolo.

Nel caso di edifici in condominio, la ripartizione della spesa suddetta verrà fatta seguendo i criteri coi quali il condominio stesso provvede alla ripartizione delle spese di manutenzioni, oppure in mancanza di ogni altro criterio in base alla cubatura appartenente a ciascun proprietario.

Quando un medesimo accesso serve non soltanto ai proprietari aventi finestre sulla strada o piazza ma ad altri proprietari di case o appartamenti prospettanti sui cortili, la cubatura di proprietà dei medesimi sarà conteggiata per metà.

Inoltre tutti i lati degli edifici prospicienti giardini, cortili, passaggi laterali o zone di distacco aie etc., dovranno essere contornati da un marciapiede di protezione della larghezza non inferiore a cm. 70 e dell'altezza non inferiore a cm. 12 sopra il piano di campagna.

Apposizione di insegne, mostre, inferriate, vetrine

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe, inferriate, cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie, anche se provvisori, e di qualunque altro genere che a qualsiasi altro scopo voglia esposti od affiggersi all'esterno degli edifici, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Tali elementi non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici dell'edificio.

Le mostre, le vetrine e le inferriate debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani, e, quando non facciano stabilmente parte dell'edificio, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne o simili, nonchè del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto che vi ostano ragioni di pubblico decoro o di edilizia.

Uguale disposizione è applicata ai tabelloni.

Per i magazzini siti su strade principali, o di edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza anche se si trovino in strade secondarie, dovranno essere presentati i disegni delle tabelle e delle mostre esterne, colorati ad acquarello, in scala non inferiore a 1:20.

Sono vietate le tabelle e le insegne dipinte con materiali non lavabili.

Gli aggetti delle mostre non debbono oltrepassare cm. 12 dall'allineamento stradale. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza e di importanza artistica, possono essere autorizzati oggetti maggiori, semprechè compatibili con la larghezza delle strade e dei marciapiedi.

Può essere consentito di applicare insegne a forma di banderuola di limitata sporgenza, solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine, od altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione.

in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condi
zioni e del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e peri
colo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno re
vocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o lu
minose), non siano mantenute pulite ed in buono stato o quando,
a seguito di reclamo da parte degli interessati, si riscontri
che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.

Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui
il Sindaco ne ravvisi la necessità per ragioni di pubblica uti
lità.

Art. 39

Apposizione di cartelli ed oggetti di pubblicità

E' vietato senza autorizzazione del Sindaco collocare og-
getti di qualsiasi genere fuori delle botteghe, anche a scopo
di pubblicità.

Il rilascio del permesso ha luogo in base a domanda e su
presentazione del tipo di un disegno o fotografia, riscontrato
confacente al decoro ed al carattere della località.

Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terre
no o proprietà privata, visibile dalle strade pubbliche e dalle
linee ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riser
vate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l'autorizzazio
ne del Sindaco.

CAPO IV°

NORME EDILIZIE ED IGIENICO - COSTRUTTIVE

Art. 40

Illuminazione

Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica.
Solo in casi di comprovata impossibilità, il Sindaco potrà derogare a questa norma.

Art. 41

Provvista dell'acqua potabile

Ogni abitazione deve essere sufficientemente dotata di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario.

La provvista dell'acqua potabile in quantità sufficiente per ogni persona, deve prevalentemente effettuarsi dall'acquedotto comunale, ove possibile, ovvero utilizzando l'acqua del sottosuolo attraverso pozzi chiusi e profondi.

Sull'idoneità di questi mezzi il Sindaco potrà accertarsi, tramite l'Ufficiale Sanitario.

Art. 42

Igiene del suolo e del sottosuolo

Quando il suolo, sul quale si debbano stabilire le fondazioni di un edificio sia umido ed esposto all'invasione dell'acque dovute a falde sotterranee, dovrà provvedersi a munire di sufficienti drenaggi l'area ed in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi, proteggendo i muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili e con opportune intercapedini.

Le costruzioni su terreni insalubri o putridi non sono ammesse, a meno che detti terreni vengano rimessi in condizione di perfetta igiene.

Art. 43

Livello del piano terreno

Il pavimento del piano terreno, qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato, deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespai ventilati dello spessore di almeno cm. 40, oppure da solai, le cui canalizzazioni siano protette negli sbocchi all'esterno, con griglie metalliche in cotto o cemento.

Nei locali al piano terreno ad uso di abitazione, anche con sottostanti locali interrati o seminterrati, il pavimento dovrà essere sopraelevato di almeno cm. 50 sul piano di campagna circostante, qualora non esistano apposite intercapedini perimetrali all'edificio.

La quota minima assoluta dei pavimenti del piano terreno da destinare ad abitazione rimane infine fissata a ml. 17,40 sul livello del mare.

Art. 44

Illuminazione, ventilazione e dimensionamento
dei vani abitabili

Tutti i vani destinati ad abitazione temporanea o permanente, comprese le cucine, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

- 1) - essere illuminati ed areati direttamente dalla strada o da cortili e zone di distacco, purchè conformi alle disposizioni del presente regolamento, con una o più finestre aventi complessivamente la superficie pari almeno a $1/9$ della superficie del pavimento del vano, con un minimo di mq. 1,80

Nei seguenti vani si potrà ridurre detto rapporto:

	Rapporto	Minimo
- nelle abitazioni rurali:	1/12	mq. 1,20
- vani sottotetto o sottoterrazza:	1/12	mq. 1,20
- vani seminterrati non abitabili o altri locali per abitazione temporanea:	1/15	mq. 1,00

Le dimensioni delle finestre saranno misurate sul vano murario che determina l'apertura stessa.

Quando la superficie necessaria è realizzata con due o

più aperture separate, ciascuna non dovrà avere dimensioni inferiori alla metà dei minimi soprastabiliti.

Nel computo della superficie delle finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse che si trova al di sotto di metri 0,60, misurato a partire dal pavimento, o che non fosse apribile.

- 2) - I vani abitati dovranno avere un'altezza non inferiore di m. 2,80. Per i mezzanini, purchè destinati ad abitazione diurna, l'altezza potrà essere di m. 2,50, mentre i vani sottotetto o sottoterrazza, o per i vani che siano aperti verso ambienti di altezza maggiore, anche se per abitazione permanente, potrà aversi un'altezza media di m. 2,60, purchè nessuna parte abbia altezza minore di m. 2,40.

I locali a piano terreno destinati a botteghe, magazzini o depositi, rimesse, laboratori ecc., potranno avere un'altezza minimadi m.2,80 qualora siano sopraelevati dal piano marciapiede almeno di cm. 50, altrimenti, dovranno avere altezza libera di mt. 3,20. Per i locali coperti a volta o con soffitti centinati o inclinati, si assumerà la media fra quella del piano d'imposta e quella del colmo dell'intradosso. Per i soffitti a travi e travicelli, le altezze saranno misurate dal pavimento al sotto dei travicelli.

- 3) - Gli stessi vani di abitazione dovranno avere una larghezza minima di m. 2, una superficie minima di mq. 8 ed una cubatura di almeno mc. 22. Qualora i locali siano utilizzati per dormire da più persone, dovrà aversi una capacità di almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino ai 10 anni e mc. 12 per ogni adulto, sempre con il minimo di mc. 22.

- 4) - La cubatura, la superficie e l'altezza degli ambienti non potrà essere ridotta con tramezzi o soppalchi, quando si vengano ad ottenere ambienti che per superficie, cubatura od altezza non corrispondano alle dimensioni minime sopra stabilite.

Tuttavia, potrà essere realizzata la costruzione di soppalchi che determinino un'altezza minore di m. 2,80 (e ciò, sia nelle abitazioni esistenti che in quelle di nuova costruzione), a condizioni che:

- a) - l'altezza di ciascun vano non risulti inferiore a m. 2,40 e abbia una delle pareti aperte, almeno per la metà, verso un vano di altezza superiore a mt. 2,80;

- b) - la cubatura e la superficie del vano che si vuole soppalcare non siano inferiori rispettivamente a mc. 90 e mq. 18, con il lato minore non inferiore a m. 3;
- c) - la superficie del soppalco non superi i $2/3$ della superficie del vano da soppalcare e il terzo residuo non sia inferiore a mq. 8, con il lato minore non inferiore a ml. 2;
- d) - la superficie illuminante ed aereante sia dimensionata al la superficie totale dei pavimenti e proporzionale alla superficie del pavimento di ciascun vano. Qualora sia unica, disposta cioè nella parete avente l'altezza totale, essa dovrà essere tale da assicurare l'aereazione e l'illuminazione tanto al vano più alto che a quello più basso;
- f) - non siano eretti dei tramezzi che determinino dei vani ad illuminazione ed a aereazione indiretta, anche se desti nati all'abitazione temporanea, salvo che per le cucine in alcova, per le quali si possono applicare le norme di cui all'art. 45.

Le latrine ed i bagni potranno essere realizzati con l'osservanza delle norme di cui all'art. 47.

Art. 45

Cucine

Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina, rispondente ai requisiti di cui all'art. 44; tuttavia qualora la cucina sia in alcova, potrà avere una superficie minima di mq. 3,00 ed una cubatura di mc. 8,40 ed essere priva di finestre, purchè comunichi con il vano contiguo a mezzo di un'apertura della superficie non inferiore a mq. 4,00 e detto vano abbia tutti i requisiti del citato art. 44. Qualora la cucina in alcova non abbia una finestra della superficie non inferiore a mq. 1,00, o quando ne sia priva, la finestra del vano contiguo dovrà essere dimensionata calcolando il pavimento totale del vano della cucina.

Ogni cucina dovrà essere dotata almeno di un camino o cap pa di aspirazione e di acquaio.

L'acquaio dovrà essere in cemento, gres ceramico, acciaio inox o altro materiale idoneo, dotato di acqua potabile corrente (salvo che non sia assolutamente possibile provvedervi), con scarico delle acque di rifiuto.

Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comigno lo.

Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cap pa di tiraggio adeguata per ricevere ed espellere i gas della combustione e le esalazioni della cucina; la cappa dovrà essere munita di apparecchio di aspirazione adeguato.

I camini e i caminetti a legna devono essere costruiti se condo le regole dell'arte ed il loro focolare deve essere costi tuito da materiali refrattari.

Le pareti delle cucine dovranno essere rivestite da materia li impermeabili fino all'altezza di m. 1,50 ed anche i pavimenti dovranno essere impermeabili.

Art. 46

Corridoi

I corridoi debbono avere una larghezza minima di m. 1,00 se principali e di m. 0,80, se di servizio, ed essere ben aerea ti, sia pure indirettamente.

Art. 47

Servizi igienici

Ogni alloggio destinato ad uso di abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere almeno un gruppo di latrina - ba gno, costituito almeno da vaso, lavabo e vasca da bagno o doc cia. Dovrà aversi almeno un gruppo latrina - bagno ogni otto camere, o frazione di esse, situato allo stesso piano delle camere.

Le botteghe dovranno essere provviste almeno di una latri na costituita da vaso e lavabo a loro servizio e del pubblico.

Gli spacci di bevande alcoliche dovranno disporre di la trine separate, in numero adeguato per uomini e donne e dichia ratamente accessibili anche al pubblico.

I vasi delle latrine debbono essere di porcellana o di al tro materiale idoneo, con sifone idraulico e cassetta di lavag gio capace di scaricare almeno otto litri di acqua per volta. Il lavabo ed il bidet debbono essere anch'essi in porcellana od altro materiale idoneo; la vasca da bagno o la doccia in por cellana, in ferro o ghisa smaltati e potranno essere collocate

nella stessa latrina o in locale separato.

Nelle case nelle quali sia assolutamente impossibile prov vederle di acqua corrente, dovranno essere previsti depositi dell'acqua, riforniti da pozzi o cisterne.

Qualora anche ciò sia assolutamente impossibile, sarà con sentito eliminare la vasca o la doccia, mentre il vaso a sifo ne idraulico dovrà essere sostituito con un vaso a coperchio a perfetta tenuta.

Alle latrine non si potrà accedere direttamente dalle cuci ne anche se queste siano munite di antilatrine e l'apparecchia tura munita di vaso a sifone idraulico.

Gli ambienti destinati a latrina non potranno avere una superficie inferiore a mq. 1,50 con il lato minore di almeno m. 0,85.

Le pareti dovranno essere rivestite di materiali impermea bili almeno fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento ed anche i pavimenti dovranno essere impermeabili.

Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali, dovran no essere in muratura ed avere spessore non minore di cm. 8.

Le latrine dovranno essere ben illuminate ed aereate diret tamente dall'esterno, in modo che vi sia un continuo ricambio d'aria per mezzo di finestra, la cui luce netta non dovrà essere inferiore a mq. 1,00, aprentesi su strada, cortili, zone di distac co o chistrine, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Sono ammesse tuttavia latrine e bagni privi di illuminazione diretta e con aereazione per aspirazione forzata, qualora siano adottate apposite apparecchiature e sistemi da approvare da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Le materie fecali delle latrine dovranno essere immesse nelle fosse biologiche o nei pozzi neri costruiti secondo le prescrizioni dello art. 53. Tutto ciò in assenza di fognatura nera.

Le latrine dovranno essere sistemate nell'interno dell' al loggio. Non dovranno sporgere dal corpo di fabbrica, salvo che non siano ad avancorpo continuo di muratura, a guisa di torre, e facciano parte integrante dell'architettura della facciata, sia essa visibile da spazi pubblici che privati.

Solo per le case rurali, in casi del tutto eccezionali e purchè manchi assolutamente la possibilità di provvedere l'acqua corrente, anche con i serbatoi, potranno ammettersi latrine nei cortili, con accesso esterno. Anche in tal caso dovrà aversi una latrina per ogni alloggio.

Scale

Gli edifici per uso di abitazione, dovranno essere muniti di scale continue dalla base alla sommità, in numero tale che per ogni 350 mq. di superficie coperta si abbia almeno una scala con rampe della larghezza non inferiore a ml. 1,00. Qualora la superficie coperta superi i mq. 350, ma sia inferiore a mq. 500, potrà eseguirsi una scala unica purchè la larghezza della rampa non sia inferiore a m. 1,30 e non siano eseguiti scalini a ventaglio.

Le scale dovranno essere ben aereate ed illuminate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a mq. 1,00 per ogni ripiano ed apertesi su strade, cortili, zone di distacco o chiostrine, purchè conformi alle disposizioni del presente Regolamento. Negli edifici fino a tre piani fuori terra, anche se plurifami- liari, la illuminazione e la ventilazione potrà avvenire a mezzo lanterna e controlanterna a vetri, avente una superficie pari ad almeno i $2/3$ della superficie del vano scale e munita di aperture per la ventilazione. Qualora l'illuminazione e la aereazione delle scale avvenga con lanterna e controlanterna, la larghezza del pozzo che comprende le rampe delle scale non dovrà avere larghezza inferiore a ml. 2,20.

Negli edifici plurifamiliari, sia che l'aereazione avvenga dalle finestre nelle pareti che dalla lanterna, dovrà predispor si al piano terreno, generalmente in corrispondenza del portone o del cancello, una bocca d'aria (eventualmente realizzata da un sovrapporta a wasistass), in modo da assicurare il ricambio dell'aria nel vano scale.

Negli appartamenti unifamiliari costituiti da non più di due piani, la larghezza delle scale potrà essere ridotta a cm. 80 e la illuminazione e ventilazione potrà avvenire indirettamente come se si trattasse di corridoi.

Dalle scale, salvo che non siano a giorno, non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, latrine, bagni, corridoi, ecc.

Tutte le suddette norme varranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrttive di legge o di Regolamento.

E' vietato costruire scale in legno, quando queste debbano servire più appartamenti.

Le pareti del vano scale e degli ascensori debbono avere uno spessore minimo al grezzo di cm. 26 se in muratura e di cm. 13 se in cemento armato.

Le pareti delle rampe e dei pianerottoli devono avere una propria struttura portante.

Dal vano scale si deve accedere agevolmente all'eventuale sottotetto ed al tetto soprastante, indipendentemente dal tipo e dal materiale usato per la copertura.

I vani delle scale e degli ascensori non devono avere alcuna comunicazione con i negozi, depositi, autorimesse pubbliche, officine, ecc., o comunque, con locali estranei alle abitazioni od uffici, salvo deroghe da richiedere, caso per caso, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 49

Locali seminterrati e interrati

I locali seminterrati potranno essere adibiti ad abitazione temporanea (laboratori, cucine, locali di servizio, etc.) purchè oltre a corrispondere ai requisiti di cui all'art. 44 abbiano:

- a) - i pavimenti e le pareti efficacemente difesi contro l'umidità con materiali o predisposizioni idonee;
- b) - profondità netta del locale, rispetto al terreno circostante, non superiore al doppio della sua altezza;
- c) - il soffitto nel punto più basso, non mai meno di m. 1,00 fuori terra;
- d) - vespaio ventilato sotto il pavimento, di altezza non inferiore a cm. 40 o secondo i dispositivi dell'art. 43.

Può essere concessa l'autorizzazione per la costruzione di sotterranei a uno o più piani nel caso di importanti alberghi. I locali seminterrati o interrati, per quanto possibile, dovranno avere facili accessi dall'esterno, in numero proporzionato alla loro estensione ed uso.

La ventilazione potrà essere meccanica e l'illuminazione artificiale.

I progetti relativi ai sotterranei a più piani, debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naturale ed artificiale) e di ventilazione,

il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l'umidità, il tipo di fognatura ed il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque, nel caso in cui la fognatura non ne permetta un deflusso naturale.

Art. 50

Tubazioni e condotti di scarico

Ogni bocchetta di scarico di acquai, lavabi, bagni, doccie, bidets, etc., ed in genere di tutte le acque di rifiuto, dovrà essere fornita di sifone, in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

I condotti di scarico di dette acque dovranno essere indipendenti nel loro percorso, dai tubi di scarico delle latrine, ed immettere in appositi pozzetti intercettatori a chiusura idraulica, muniti di tubo di aereazione del diametro interno non minore di cm. 5 e prolungato fino sopra il tetto dell'edificio.

Questi sfiati, dovranno essere provvisti di reticella di ottone o di altro metallo non ossidabile, atto ad impedire efficacemente il passaggio degli insetti.

Nelle zone rurali i suddetti condotti potranno sfociare all'aperto nei campi, purchè lo sbocco avvenga ad una distanza di almeno m. 25 dalla casa e dal pozzo o cisterna dell'acqua potabile, e a valle dei suddetti.

I condotti collettori degli scarichi delle acque chiare provenienti dai suddetti pozzetti intercettatori potranno immettersi nei tubi eduttori di liquidi provenienti da pozzi neri a depurazione biologica (o da altri sistemi di pozzi neri approvati dell'Autorità comunale, dei quali sia permessa l'immissione delle fogne pubbliche), solamente se la fognatura è costituita da un'unica canalizzazione che raccolga tanto le acque chiare che quelle luride. Nel caso invece che la fognatura sia costituita da due canalizzazioni separate, anche i condotti delle acque chiare e di quelle luride dovranno essere separati in tutto il loro percorso fino alle immissioni nelle fognature pubbliche.

Tanto i condotti delle acque di rifiuto che quelli eduttori dei liquidi provenienti dai pozzi neri di cui sopra, dovranno essere costituiti da tubi cilindrici, di materiale resistente ed impermeabile, con giunture ermetiche a perfetta tenuta, sia dei liquidi che dei gas.

I condotti di scarico delle acque di rifiuto e delle latrine dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma comunque non inferiore a cm. 10 per le calate ed a cm. 12 per i collettori. Inoltre, essi non potranno attraversare allo scoperto

locali adibiti ad abitazione, anche solo diurna, magazzini e depositi di generi alimentari e laboratori in genere.

La pendenza dovrà essere la massima possibile ma comunque non mai inferiore al 2%.

Le tubazioni dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o di piombo o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Tutti i condotti, prima di essere ricoperti od in alcun modo nascosti, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Autorità comunale, la quale, dovrà verificarne la loro perfetta impermeabilità ed efficacia e potrà, dove lo creda, fare i dovuti esperimenti le cui spese saranno a carico totale dell'assunto re dei lavori.

Art. 51

Canali per la raccolta delle acque meteoriche

Tutte le coperture dei fabbricati debbono essere munite di canali di gronda (metallici, in cemento - amianto od in altri materiali idonei); sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico opportunamente distribuiti.

In detti canali di gronda è assolutamente vietato immettere acque luride.

I condotti per le acque di scarico dei tetti devono essere in ghisa, in eternit, in plastica od in altro materiale impermeabile, purchè ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Inoltre, essi dovranno essere in numero sufficiente e di diametro conveniente per smaltire le acque di pioggia, non avere nè aperture nè interruzioni di sorta lungo il percorso e la giunzione dei tubi, tale da renderli perfettamente impermeabili. Dovranno essere disposti di preferenza, internamente ai muri, in apposito vano da chiudersi, provvisto di griglie in ghisa o cemento per l'aerazione del vano stesso.

Le acque piovane delle coperture, condotte in basso nei modi sopraindicati, e quelle provenienti dalle corti e dai giardini, dovranno essere convogliate e incanalate, a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali servono, nelle apposite fogne stradali.

Detti fognoli dovranno essere costruiti con tubi di materiale impermeabile e con giunture ermetiche, secondo disposizioni dell'Ufficio comunale e dell'art. 49.

Per la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune, deve essere ottenuta la licenza di costruzione, da

richiedersi nelle forme stabilite.

Qualora sia modificata la sede e la forma della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo, sono obbligati a modificarli o trasferirli a tutte loro spese, secondo l'esigenza della nuova opera comunale.

Nelle vie o piazze ove manca la fogna comunale, ma vi si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immesse in questi le acque piovane della copertura e dei cortili, mentre dovrà provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride, in base a disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale caso per caso.

Art. 52

Focolari - Canne fumarie - Caldaie Forni - Camini industriali

Ogni focolare, caldaia od apparecchio di combustione in genere, dovrà esserè posto su materiali incombustibili ed avere una propria canna fumaria isolata dalle altre e di conveniente sezione; comunque non inferiore a cm. 115, - prolungata al di sopra del colmo del tetto, in modo da assicurare il tiraggio anche ad ambiente chiuso, - e dovrà terminare con un fumaio in muratura od altro materiale idoneo, decoroso, bene assicurato alla copertura e realizzato in modo da evitare, in ogni caso, che le esalazioni ed il fumo abbiano ad arrecare danni, molestia o pericolo agli edifici vicini. Le canne fumarie ed i comignoli dovranno essere disposti a distanza non minore di m. 1,00 dalla strada fino almeno a metà della loro altezza. Qualora si abbiano più canne fumarie vicine, esse potranno essere convenientemente raggruppate.

E' consentito di non munire di cappa e canna fumaria gli apparecchi a gas, quando siano usati in locali che:

- a) - abbiano un volume maggiore di cm. 50, purché il consumo orario del gas non sia superiore a 300 litri;
- b) - Siano destinati ad esercizio pubblico, abbiano una o più porte aprentesi all'esterno, di superficie aereante regolamentare, ed il consumo orario del gas non superi i mc. 2,00 per ogni 50 cm. di ambiente.

Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocuo-mento o provenienti dalle motrici o per il vapore che si scarica da motori od altri apparecchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atte ad evitare danni al soggiorno delle persone e cose.

I condotti del fumo e del calore, compresi quelli dei ca
loriferi e quelli di aspirazione, devono essere di materiale
incombustibile, impermeabile ed inalterabile. Saranno posti
a distanza non inferiore a cm. 16 da qualsiasi travatura o ta
volato in legname od altra struttura infiammabile. Quando siano
posti in vista, dovranno essere isolati con controcanna di se
zione maggiore, allo scopo di ricavare tra il condotto e la
controcanna un intercapedine di almeno cm. 3. Qualora vengano
realizzati entro i muri devono essere disposti in nicchie rica
vate nella muratura, di spessore non inferiore a cm. 13, e
disposti in modo da lasciare una intercapedine di cm. 3 su ogni
lato del vano.

E' vietata la costruzione di canne fumarie, condotti del
calore o di aspirazione od altri condotti in genere, con canali
o tubi in vista sulla parte esterna dei muri.

I locali della caldaia e del deposito combustibile dovran
no essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso
l'esterno.

Il locale della caldaia deve essere nettamente separato
con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile.

Nel caso che esista un impianto a nafta, gasolio o kerose
ne, il serbatoio deve essere collocato preferibilmente nel giar
dino o nel cortile e, quando ciò non sia possibile, potrà esse
re disposto anche in cantina, o interrato nella stessa. Possi
bilmente dovrà essere in locale separato da quello della rela
tiva caldaia. La separazione dei due locali deve essere tenuta
per mezzo di un muro, possibilmente senza aperture, semplicemen
te attraversato dai tubi di conduzione del combustibile liquido,
ben aderenti al muro.

Qualora esistano comunicazioni fra i due locali, la soglia
deve essere rialzata in modo da costituire bacino di contenimen
to avente capacità superiore a quella del serbatoio.

Qualora l'impianto serva più appartamenti in locale sepa
rato, ma non lontano dalla caldaia, dovrà essere disposto un
estintore sempre in efficienza.

In questi locali è vietato depositare altri combustibili,
anche solidi, stracci, recipienti vuoti e combustibili liquidi
e simili.

Nel caso che per mancanza di spazio non sia possibile at
tenersi alle prescrizioni precedenti, il serbatoio deve essere
protetto da un involucro coibente, ben aderente alla sua super
ficie, oppure essere chiuso fra pareti murarie intonacate inte
ramente ed a tenuta stagna.

I forni ed i camini industriali in genere dovranno avere:

- a) - le pareti isolate dai muri dell'edificio, mediante interca
pedini opportunamente ventilate;
- b) - il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustion
e conforme alle sopradette predisposizioni, avuto però
riguardo alla natura del forno o del camino ed all'intensi
tà del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno, inoltre, rispondere alle condizioni stabilite dalla legge 7 - 11 - 1949, n. 857.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini per uso industriale non dovranno mai essere a distanza minore di m. 8,00 dalla pubblica via. Avranno altezza non minore di m. 30 e superiore di almeno 6 metri all'altezza massima dei colmi dei tetti degli edifici esistenti entro un raggio di m. 40 e essere muniti di paraful
mine. Inoltre, dovranno distare dai confini delle proprietà vicine in misura almeno pari alla metà della loro altezza.

L'Autorità comunale, tanto per gli impianti di uso industria
le che privato, potrà prescrivere, quando ciò sia ritenuto ne
cessario, l'uso di apparecchi depuratori dei fumi.

Qualora si intenda installare camini metallici a tiraggio meccanico, dovrà essere di volta in volta presentata una doman
da a parte alla Autorità comunale, corredando tale domanda con una relazione tecnica giustificativa, con tutti gli elementi necessari, per chiarire ed assicurare il buon funzionamento dele
le apparecchiature.

Art. 53

Pozzi neri - fosse biologiche - bacini chiarificatori

Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque nere e bian
che, è fatto obbligo ai proprietari sia delle nuove costruzion
i che di quelle esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di allacciarvi direttamente i loro scoli in conformità allo speciale regolamento.

Nelle zone di nuova espansione e sviluppo previste dallo strumento urbanistico vigente, il proprietario è tenuto a chied
ere agli uffici comunali competenti le indicazioni e le quote di cui all'art. 16.

Per le località sprovviste di fognatura, compresa la zona rurale, è obbligatoria la costruzione di fosse di depurazione

biologica (dette anche fosse settiche o di chiarificazione), incanalando le acque bianche emesse dalla camera aerobica, in drenaggi artificiali o naturali, che assicurino la innocuità biologica dei liquami filtranti.

La costruzione di pozzi neri a tenuta sarà consentita solamente quando per mancanza di fognatura adatta o di acqua insufficiente, sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori dei tipi sopraindicati.

E' vietato immettere nelle fognature stradali i liquami provenienti dai pozzi neri a tenuta. Tutti gli impianti i cui liquami si trovassero abusivamente immessi nelle fognature, nonchè quelli delle cosiddette fosse Mouras, (assolutamente vietate), dovranno essere trasformati in regolari impianti di depurazione.

I cosiddetti bottini mobili o fosse asportabili, sono proibiti e quelli esistenti, dovranno essere soppressi e sostituiti con impianti conformi al presente Regolamento.

In ogni caso le caratteristiche degli impianti, per sistema, tipo e modalità di esecuzione, dovranno ricevere l'approvazione dell'Autorità comunale, sentito il parere degli Uffici competenti, e dovranno corrispondere a tutti i requisiti costruttivi e igienici stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

La licenza per eseguire impianti, anche se di tipo generalmente approvati e consigliati dall'Autorità comunale, sarà concessa caso per caso in relazione alle speciali condizioni di altimetria, di ubicazione, di fognatura, etc., esistenti nella località in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto medesimo.

L'Autorità comunale ha la facoltà di controllare, sia in corso di opera che a lavori ultimati, ogni lavoro concernente i pozzi neri, fosse biologiche, i bacini chiarificatori, ecc., avendo il potere di negare la abitabilità quando non siano osservate le prescrizioni regolamentari. Ha altresì la facoltà di esaminare lo stato degli impianti esistenti e di ordinare ai proprietari le riparazioni o trasformazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute.

Nelle riparazioni e nelle soppressioni dei pozzi neri, fogse biologiche, bacini chiarificatori, ecc., dovranno adottarsi, sotto la responsabilità solidale del proprietario e dell'assuntore dei lavori, tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica, per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori etc., fuori d'uso o da sopprimersi, devono essere completamente inuti

lizzati, accuratamente disinfettati con calce viva e riempiti con materiali idonei. In caso di demolizione, tutto il materiale di risulta dovrà essere trasportato immediatamente fuori del centro abitato, in luoghi appositamente designati dalla Autorità comunale.

I pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori etc., dovranno essere collocati all'esterno degli edifici e sempre su suolo privato. Solo quando le necessità costruttive non lo permettono, potranno essere realizzati in sotterranei od in altri locali dell'edificio, purchè non siano abitabili e abbiano diretta comunicazione con l'esterno.

I loro muri dovranno essere indipendenti da quelli dell'edificio e distare da questi almeno ml. 2,00. Tale distanza potrà essere ridotta fino a cm. 50 se lo spazio interposto viene riempito con terreno argilloso ben compresso o con calcestruzzo di cemento.

Inoltre, essi dovranno distare almeno ml. 10 dai locali di vendita o deposito di derrate alimentari ed almeno m. 25, da pozzi, cisterne, ed altri serbatoi di acqua potabile, salva la facoltà del Sindaco di concedere minori distanze in casi del tutto eccezionali, ove sia assolutamente provata l'impossibilità di realizzare le suddette distanze, ma con l'osservanza delle prescrizioni che daranno l'Ufficiale sanitario e l'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando la costruzione di pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori, viene eseguita in calcestruzzo di cemento od in cemento armato od anelli di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 10, lo spessore delle pareti e del fondo non dovrà mai essere minore di cm. 15, in modo da assicurare la perfetta tenuta; lo spessore della copertura potrà essere di cm. 10.

Quando la costruzione è invece in muratura, il pavimento dovrà essere costituito da una gettata di calcestruzzo dello spessore non minore di cm. 25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 15 ed un impiantato di mattoni murati a cemento.

Le pareti saranno costruite con coltrina di mattoni pieni murati a cemento dello spessore non minore di cm. 26 e con rinforzo di calcestruzzo di cemento dello spessore non minore di cm. 15, in modo che lo spessore costante totale non sia minore di cm. 41.

Nel calcestruzzo dovrà essere impiegata ghiaia fine o rena lavata con esclusione di ogni residuo di muratura.

Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere lo spessore non minore di cm. 41 ed essere intonacate all'esterno con malta cementizia.

Per l'impiego di altri materiali dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le pareti interne dovranno essere intonacate a cemento e lisciate su tutta la superficie interna, compresa la soletta di copertura ed il pozzetto di penetrazione; avere gli angoli arrotondati ed il fondo concavo per la facile estrazione delle materie.

I pozzetti di penetrazione saranno eseguiti con pareti di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 13 e rinfiacati da uno strato di calcestruzzo di cemento di almeno cm. 13; quando vengono eseguiti con pareti di calcestruzzo di cemento, lo spessore non dovrà essere inferiore a cm. 15.

Tutte le aperture dovranno essere chiuse da due chiusini di metallo o di pietra o cemento a chiusura ermetica; tra i due chiusini, oppure al disopra di essi dovrà collocarsi uno strato di terriccio dello spessore non minore di cm. 20 in modo da garantire una migliore chiusura.

Le aperture di queste fosse che hanno lo scopo di permettere il passaggio di persone addette alla pulizia, non dovranno avere diametro minore di cm. 60.

I pozzi neri, le camere aerobiche delle fosse biologiche e dei bacini chiarificatori, dovranno essere provvisti di condotto diretto di aereazione costituito da materiale non facilmente deteriorabile, di diametro non inferiore a cm. 5, da prolungarsi fino al disopra del tetto e munito in testa di reticella di ottone o di altro metallo non ossidabile, atta ad impedire efficacemente l'ingresso e l'uscita di insetti, come prescritto dall'art. 51.

I pozzi neri non potranno assolutamente essere provvisti di sfiatatoio.

Le fosse a depurazione biologica devono essere costituite da due scomparti: l'uno costituente la fossa anaerobica, di dimensioni proporzionate al numero dei servizi ed all'uso dell'edificio, ma comunque non mai inferiore di mc. 2,00; l'altro, costituente la fossa aerobica, di capacità pari ad almeno un terzo di quella anaerobica.

Per gli edifici di abitazione, per i negozi, gli alberghi e gli altri edifici per abitazione collettiva, dovranno inoltre osservarsi le seguenti disposizioni:

REG. 1000
1970

a) - la capacità della fossa anaerobica dovrà essere almeno di mc. 0,100 per ogni persona che può abitare l'edificio, conteggiando:

- per gli edifici di abitazione, una unità per ogni vano abitabile, compresa la cucina, con esclusione delle latrine, bagni, corridoi, ripostigli, etc.;

- per gli alberghi ed altri edifici similari una unità per ogni letto ricettivo;

- per negozi: una unità per ciascun vano;

- per gli edifici industriali, artigianali, magazzini, depositi, autorimesse, etc.: una unità per ogni persona che lavora nell'azienda.

b) - La capacità delle dette fosse non dovrà comunque essere inferiore a mc. 2,00, nè superiore a mc. 7,50 e qualora fosse necessario realizzare più di una fossa biologica, in ciascuna di esse, potranno scaricare solamente quelle latrine che complessivamente servono non più di 75 persone, conteggiate come in a), tenendo presente che le latrine che debbono sfociare in fosse biologiche diverse dovranno avere tubazioni e collettori di scarico indipendenti fra di loro, fino all'origine, anche se appartenessero al la stessa colonna.

I bacini chiarificatori sono tollerati solamente in unità di abitazioni isolate ed indipendenti, con un numero di vani abitabili non superiore a 15.

E' consentito l'uso di bacini chiarificatori prefabbricati, purchè brevettati ed accettati dall'Autorità comunale.

Tutte le norme suddette dovranno essere adottate anche nel caso di restauri e ove ciò non sia possibile, si seguiranno le norme che, caso per caso, verranno prescritte dall'Autorità comunale.

I pozzi neri, le fosse biologiche, i bacini chiarificatori etc., che non potessero efficacemente essere riparati, dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti in conformità del presente Regolamento, entro il termine che sarà assegnato dall'Autorità comunale.

I pozzi, le fosse biologiche ed i bacini chiarificatori dovranno essere a distanza di almeno 50 metri da pozzi, cisterne e serbatoi idrici.

Le fosse settiche dovranno essere tali da consentire un periodo di sosta dei liquami di almeno 36 ore.

Pozzi e cisterne

Chiunque intenda utilizzare con impianti fissi le acque del sottosuolo, di sorgente o piovane, dovrà in ogni caso, farne preventiva domanda al Sindaco, documentandola sulla ubicazione dell'opera, il modo di captazione dell'acqua, la sua distribuzione ed utilizzazione.

Le opere di presa dovranno essere costruite con manufatti riconosciuti dall'Ufficiale Sanitario.

Il Sindaco, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, rilascerà regolare autorizzazione, riservandosi però il diritto di revocarla per giustificati motivi di tutela igienica.

I pozzi e le cisterne od altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile, dovranno essere costruiti con buona muratura di mattoni pieni, murati con malta di cemento od in calcestruzzo e rivestiti interamente con intonaco di malta di cemento per lo spessore di almeno cm. 2,00, tale da impedire, comunque, le infiltrazioni di acqua inquinata superficiale o profonda del suolo sottostante o circostante. Il terreno circostante, almeno per una distanza di ml. 2,00 dal bordo esterno del pozzo o della cisterna, dovrà essere pavimentato con un vespaio dell'altezza di almeno cm. 40 e soprastante battuto di cemento, contenente idonei materiali impermeabili, avente una pendenza di almeno il 2% per ottenere un sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo.

Pozzi e cisterne dovranno essere eseguiti lontano da ogni ragione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera. Dovranno distare almeno 25 metri dai pozzi neri, dalle concimaie, bottini, fossi di scolo ed altri depositi inquinanti e non aprirsi ad un livello inferiore rispetto ad essi.

Solo in casi eccezionali, il Sindaco, previo parere dello Ufficiale Sanitario, può concedere che una tale distanza sia diminuita.

In ogni caso, l'acqua, prima dell'uso, dovrà essere sottoposta all'analisi chimica e battereologica.

Se non è stata accertata e dichiarata la potabilità della acqua, è fatto divieto di usarla per alimentazione, lavatura di ortaggi, preparazione di sostanze alimentari e di bevande, nonché per la lavatura di recipienti destinati a contenere dette sostanze o bevande.

Le cisterne saranno autorizzate solamente ove non sia possibile, in altra maniera, la provvista di acqua potabile.

I pozzi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura o calcestruzzo, munita di sportelli chiudibili.

Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto ove l'acqua possa depurarsi per filtrazione ed essere costruite in modo da potersi facilmente pulire. Dovranno inoltre essere munite di speciale dispositivo che consenta la fuoriuscita della prima acqua piovana e, sia la cisterna sia i pozzetti, dovranno essere convenientemente aereati.

La loro capacità deve essere calcolata in rapporto al numero degli abitanti e dei capi di bestiame.

L'attingimento dell'acqua, sia dai pozzi che dalle cisterne, potrà farsi esclusivamente attraverso pompe aspiranti.

Nella zona circostante i pozzi e le cisterne, è vietato cospargere il terreno di esteri fosforici ed antiparassitari in genere.

Per i pozzi tubolari saranno dettate disposizioni di volta in volta dagli Uffici tecnico e di igiene.

I pozzi e le cisterne per acqua potabile dovranno trovarsi a distanza di almeno 50 metri da pozzi neri, concimaie, fosse di scolo ed altri depositi inquinanti.

Art. 55

Concimaie

Le concimaie non sono ammesse nei centri abitati del Comune. Per la tenuta del letame o per la costruzione ed ubicazione delle concimaie, dovranno osservarsi le prescrizioni del T. U. delle leggi sanitarie 27 - 7 - 1934, n. 1265, e quelle particolari che saranno prescritte di volta in volta dalle autorità competenti. Dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabili e ubicate a distanza non inferiore a m. 25 dalla casa di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell'acqua potabile, nonché dalla pubblica via; inoltre, non potranno attuarsi ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell'acqua potabile.

Sarà facoltà del Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Sanitario, in casi eccezionali e purchè la concimaia sia a valle, rispetto alla direzione del movimento della falda acquifera sotterranea ed il terreno soprastante si presenti in condizioni tali da garantire una assoluta impermeabilità, di concedere

che la suddetta distanza possa essere ridotta, e ciò potrà essere fatto anche nel caso che sia dimostrato di attuare un nuovo tipo di concimaia la quale per costruzione e sicurezza di funzionamento, offra le maggiori garanzie dal punto di vista igienico.

La superficie della platea non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame normalmente tenuto nella stalla.

La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

Le concimaie, i fossi di scolo ed altri depositi inquinanti dovranno trovarsi a distanza di almeno 50 metri da pozzi, cisterne e serbatoi.

Art. 56

Ricoveri per gli animali

Non sono ammessi nei centri abitati del Comune.

E' vietato costruire abitazioni appoggiate direttamente ai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero situate al di sopra dei medesimi.

Quando non sia assolutamente possibile realizzare ciò, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale, potrà consentire la costruzione di case appoggiate ai muri di detti ricoveri, purchè non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazione e non abbiano aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a distanza minore di m. 3,00.

E' altresì vietato costruire i solai delle stalle, quando formino un solo corpo con la casa di abitazione, mediante strutture in legno.

Qualora venisse consentito di adibire i locali esistenti sopra la stalla, ad abitazione (purchè solo diurna), fra il solaio della stalla ed il pavimento di tale ambiente, dovrà essere interposto uno strato di cemento o altro materiale impermeabile.

In ogni caso i ricoveri per animali, abitazioni coloniche e loro annessi, dovranno essere posti ad una distanza dalla pubblica via, non inferiore a quella prescritta dal D.M. n. 1404 dell'1 - 4 - 1968, ne recare molestia alcuna alle abitazioni vicine, tenendo presente;

- a) - Distacchi dalle autostrade, raccordi autostradali ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona, ml. 60;
- b) - Distacchi dalle strade di grande comunicazione o di traffico elevato; strade statali per traffici internazionali e di grande comunicazione, raccordi autostradali, strade a scorrimento veloce, ml. 40;
- c) - Distacchi di strade di media importanza; statali non comprese nel punto b), strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a ml. 10,50: ml. 30;
- d) - Distacchi da strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria del punto c); ml. 20,00.

Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante, dei liquami e delle materie di rifiuto ed essere bene illuminato e ventilato.

L'altezza del vano misurata dall'imposta della copertura non dovrà essere minore di m. 3,00 e la cubatura dovrà essere di almeno mc. 22 per ogni capo di bestiame grosso; di almeno mc. 30 per ogni bovina lattifera; di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto e di almeno mc. 3,00 per gli animali da cortile.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestre a Wasistass.

I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie, saranno costruite con materiale impermeabile e lavabile; le cunette inoltre, devono finire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori del ricovero.

Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente od almeno, sarà disposto che essa scorra abbondantemente dopo l'abbeveramento. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.

Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre e tende a bacchette alle porte, tinteggiando le pareti di colore bleu oltremare ed impiegando eventualmente insetticidi.

Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, etc. mediante tramezzi in muratura fino

al soffitto, nè avere diretta comunicazione con i medesimi a mezzo di porte o finestre. Dovranno essere completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti ed al deposito ed alla filtrazione dell'acqua, dotati di acqua potabile, con pavimenti lavabili a balza pure lavabile di altezza non inferiore a m. 2,00 e separati dalle stalle e da altri vani a mezzo di tramezzature in muratura fino al soffitto.

Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovrà essere allontanato ogni giorno e portato alle apposite concimaie.

Tra la stalla ed il fienile e l'abitazione, qualora vi sia continuità nel fabbricato, dovrà essere creato un muro tagliafuoco dello spessore non inferiore a cm. 38, costruito con mattoni murati a malta di cemento e reso impermeabile; oppure di calcestruzzo dello spessore di cm. 15. Detto muro dovrà proseguire oltre il manto di copertura per un'altezza non inferiore a m. 1,00.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne l'aerazione allo scopo di evitare il pericolo dell'autocombustione derivante dalla fermentazione dei foraggi.

La tenuta di animali dovrà essere autorizzata dall'Autorità comunale, e ciò, anche per le località e per i ricoveri nei quali, fino alla entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali venivano tenuti senza autorizzazione.

Art. 57

Edifici a destinazione particolare

Gli edifici o parte di essi destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone od aventi particolari destinazioni, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate dalle leggi o regolamenti o da prescrizioni di Pubblica Sicurezza.

In particolare:

Gli alberghi saranno assoggettati ai disposti del Regolamento 24 - 5 - 1925, n. 1102 e successive disposizioni;

Gli edifici per riunioni e spettacoli, alle norme del D. M. 15 - 2 - 1951, n. 16 e successive disposizioni;

Gli impianti sportivi, alla preventiva approvazione della Commissione del Comitato olimpico italiano ai sensi del D. L. 2- 6 - 1939, n. 39 e successive disposizioni;

I mattatoi e macelli saranno soggetti alle disposizioni del D. L. 3 - 8 - 1890, n. 7045 e del D. L. 20 - 12 - 1928, n. 3298, con le successive disposizioni;

Le autorimesse ed i locali destinati alla lavorazione, de posto e vendita di olii minerali infiammabili, dovranno rispon dere alle norme del D. M. 31 - 7 - 1934 e successivi.

Le officine e le autorimesse dovranno essere attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori, siano essi relativi agli autoveicoli ospitati che al macchinario od alla attrezzatura relativa alla lavorazione o comunque connessa alla gestione del locale, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

Art. 58

Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole

Per gli edifici o locali di aziende industriali, commercia li, o per le loro dipendenze, in cui debbano presumibilmente operare più di cinque operai, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, per i prov vedimenti da adottarsi in conformità dell'art. 40 del Regolamento d'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 Aprile 1927, n. 530.

I progetti relativi, oltre ai requisiti del presente Rego lamento, dovranno corrispondere a quelli del predetto Regolamen to d'Igiene del lavoro.

In ogni caso, ogni persona dovrà disporre di una cubatura di almeno mc. 10 ed una superficie di almeno mq. 2,00.

I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si in tendono lordi, cioè senza detrazione dei mobili, macchine, im pianti fissi.

Dovrà disporsi inoltre, un adeguato numero di servizi igie nici, in modo da aversi almeno una latrina, costituita da vaso e lavandino, per ogni 20 persone.

Particolare cura dovrà dedicarsi all'organizzazione rela tiva allo smaltimento dei rifiuti, da rendersi innocui ed ino dori, osservando le norme che l'Ufficio Tecnico Comunale e quel lo di Igiene impartiranno per il caso.

Dovranno altresì osservarsi le disposizioni del D. P. R. 27 Aprile 1955, n. 547.

Gli edifici da adibirsi per l'esercizio di industrie o attività artigianali non potranno essere costruiti che nelle

zone appositamente previste dallo strumento urbanistico e con l'osservanza delle norme relative al tipo industriale e artigiano consentito e previsto.

Resta vietato l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti nelle zone residenziali del Comune o la destinazione a stabilimento ed esercizio industriale di edifici ivi esistenti nelle zone non all'uopo destinate.

E' inoltre in facoltà del Sindaco disciplinare l'esercizio di essi con le norme da stabilire caso per caso, quando rechino incomodo o molestia.

Art. 59

Depositi Magazzini

I muri dovranno avere intonaci lisci e imbiancati, preferibilmente a calce. Quelli dei depositi magazzini di derrate alimentari, fino all'altezza di m. 1,80 dal pavimento, dovranno essere verniciati o rivestiti con materiali lisci, impermeabili e lavabili.

I pavimenti dovranno essere realizzati con materiale tale da consentire ampio e facile lavaggio. I pozzetti di raccolta delle acque dovranno essere sempre muniti di chiusura idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione dei locali.

Particolari norme potranno essere dettate dal Sindaco nel caso di magazzini, laboratori speciali adibiti a lavorazioni o a materie putrescenti o comunque dannose e moleste.

Art. 60

Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone che il piano urbanistico classifica come agricole o destinate, almeno prevalentemente, al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali, le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere prettamente residenziale, anche se stagionale, come ville, villini, chalets, etc.

Le case rurali, oltre che a corrispondere alle norme del presente Regolamento, dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) - Ogni abitazione deve avere un numero di camere da letto sufficiente alla famiglia, aventi le caratteristiche di cui all'art. 44;

- b) - Ogni abitazione deve essere fornita di uno o più appositi locali atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare. Per la conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli, l'edificio colonico deve essere dotato di un apposito locale provvisto di mezzi necessari;
- c) - I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi, ed in genere ogni parte che compone l'edificio, devono corrispondere, almeno, alle misure minime prescritte ed alle esigenze dell'abitabilità, dell'igiene, della pulizia. I coloni sono responsabili rispetto alle autorità comunali, circa l'uso dei vani da loro abitati ed usati.
- d) - I dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli, devono avere un volume di almeno 10 mc. per ogni individuo ricoverato, essere bene asciutti e con aperture regolamentari.
E' vietato destinare al ricovero di persone, le tettoie, porticati, pagliai ed in genere qualunque locale non protetto dalla umidità del suolo e dagli sbalzi della temperatura esterna;
- e) - Le abitazioni rurali debbono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale da una strada percorribile in ogni stagione dell'anno, oltre che dai normali veicoli, anche da automezzi privati o di intervento pubblico;
- f) - Ogni podere o casa rurale, ove si eserciti la coltura industriale degli ortaggi, dovrà essere provvisto di apposita vasca costruita in muratura o calcestruzzo e rivestita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, alimentata da acqua di buona qualità che si possa frequentemente rinnovare, per il lavaggio e rinfrescamento dell'ortaggio stesso. Dovrà altresì essere provvista di appositi locali ben puliti ed aereati, per il deposito, la cernita e la conservazione commerciale dei prodotti.

Negli orti è in ogni caso proibito l'innaffiamento dei terreni con acque luride e con materie fecali umane;

- g) - Nelle case coloniche, le finestre delle cucine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono essere munite di reti atte ad impedire l'entrata delle mosche ed altri insetti.

Le porte dei locali adibiti ad abitazione, che hanno diretto accesso dall'esterno, dovranno avere apposito sistema di

protezione.

Le stalle, le concimaie ed i depositi di materiali in pu
trefazione, debbono essere irrorati di materiali disinfet
tanti nei mesi da aprile a novembre, compresi.

Le pozze di acqua stagnanti che siano a distanza minore
di m. 50 dalle abitazioni, debbono essere cosparse di sog
tame atte ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di
insetti nocivi;

- h) - Le pareti della cucina, delle latrine e dei bagni devono
essere tinteggiate con latte di calce almeno una volta allo
anno; quelle dei rimanenti locali, almeno una volta ogni
tre anni;
- i) - Il Sindaco nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abi
tato, potrà fare eseguire dall'Ufficiale sanitario o da
tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle case di abitazion
e, ai cortili, alle latrine, ai condotti ed alle fognatur
e private, nonchè ai sistemi di approvvigionamento idrico
ed alle stalle, al fine di constatare la rispondenza dello
edificio alle condizioni e norme contemplate nel presente
Regolamento.

Il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà far operar
e i suoi Organi per sopprimere quelle cause di insalubrit
à che si manifestassero nei nuclei rurali, sino esse dovut
e alla presenza di porcili, stalle, pollai, etc. che allo
imperfetto funzionamento degli impianti od alla voluta inco
servanza delle disposizioni relative all'allontanamento
delle materie di rifiuto.

NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 61

Norme tecniche generali

In qualsiasi opera edilizia devono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire; in particolare:

- a) - E' vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali dovranno avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
- b) - Le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemate in piani orizzontali e denudate del cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si devono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire, per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto della escursione della falda freatica sotterranea.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dalla opera, compatibile con le strutture.

Per le opere che non siano di edilizia ordinaria (ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, doggette alla Legge 25 - 11 - 1962, n. 1684) e per edifici di particolare importanza, soggetti in base alle leggi vigenti al preliminare parere degli organi di consulenza dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti,

non ricade nelle zone di località dichiarate sismiche agli effetti della predetta legge n. 1684;

- c) - I muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietra me a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
- d) - Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavorato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare ml. 1,60 da asse ad asse. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno 200 kg. a metro quadrato.
- e) - Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi, canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
- f) - Le travi in ferro dei solai a voltine e tavelloni debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 cm., gli appoggi non possono essere inferiori a cm. 30 o cm. 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni ml. 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
- g) - In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm. 20.

La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, ma in corrispondenza di ciascun angolo e delle legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25+30 cm. . Il peso complessivo della armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 kg. per mc. di conglomerato;

- h) - I solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui.

I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti, all'atto dell'inizio dei lavori, per la esecuzione e la accettazione dei solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;

- i) - Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per tutti gli altri materiali da costruzione devono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;

- l) - E' vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti al presente regolamento edilizio, per strutture e per altezze, in rapporto alle larghezze stradali, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.

E' fatto obbligo ai proprietari, allorchè si dovesse provvedere a riparazione dovute a guasti del tempo oppure per la trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 62

Isolamento delle murature dall'umidità

Le fondazioni dovranno essere separate dalle murature soprastanti mediante stratificazioni impermeabili di asfalto o di altri isolanti in genere, per impedire l'ascesa dell'umidità.

Anche le murature separate dal terreno circostante da fossati di isolamento (intercapedini o scannafossi), dovranno essere intonacate verso la stessa intercapedine con malte idrofughe oppure isolate mediante stratificazioni impermeabili come previste dal 1° comma.

Le intercapedini dovranno essere coperte, qualora alla base abbiano larghezza inferiore a ml. 1,50; dovranno essere opportunamente ben aereate ed in ogni caso, alla base della intercapedine, dovrà essere disposto un canaletto di raccolta delle acque di infiltrazione, col fondo ad almeno cm. 30 al di sotto del pavimento del vano corrispondente.

Art. 63

Materiali vecchi

Nella costruzione di edifici nuovi, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterrati, non si possono impiegare materiali provenienti da demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri salnittrati, come pure terra proveniente da luoghi malsani ed in genere, materiali igroscopici o ben puliti.

Art. 64

Intonaci

Tutte le pareti dei locali interni, che non siano rivestite da materiali idonei consentiti, dovranno essere intonacate.

Qualora vi appaiono tracce di umidità, si dovranno eseguire opere adatte a rendere i muri perfettamente asciutti, impiegando se del caso, materiali idrofughi idonei oppure apposite intercapedini.

Tutti gli appartamenti ad uso di abitazione, sia civile che rurale, dovranno essere completamente ritinteggiati, compresi gli infissi interni, ad ogni cambiamento di inquilino od in seguito al verificarsi di malattie infettive.

Art. 65

Pavimenti

Tutti i locali, comprese le soffitte, i solai morti, i sotterranei e le cantine, dovranno essere pavimentati con materiali idonei.

I pavimenti devono avere la superficie dura, liscia, priva di fessure e con giunti suggellati in modo da essere facilmente lavabili e da non offrire ricovero ai parassiti.

Art. 66

Coperture

Le coperture degli edifici potranno essere a tetto o terrazza.

Il malto della copertura a tetto potrà essere eseguito con tegole o curve o piane (marsigliesi, tegole, etc.) in cotto, od anche con altri materiali (fibrocemento, metalli etc.), purchè ritenuti idonei dalla Commissione Edilizia.

In particolari casi il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto da adottarsi. In caso di copertura a terrazza, la superficie esterna dovrà essere opportunamente impermeabilizzata o anche pavimentata ed avere una pendenza minima del 2%, in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Tanto nelle coperture a tetto che in quelle a terrazza, dovranno essere disposti canali di gronda opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50%, con numero adeguato di pluviali con bocchettoni atti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane. I bocchettoni saranno muniti di griglia metallica a cuffia in modo da evitarne l'ostruzione.

Nei locali abitabili sotto le terrazze o sotto il tetto, dovrà essere costruita una intercapedine, anche parallela alla falda del tetto od alla pendenza della terrazza, ventilata e distaccata di almeno cm. 20, realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato oppure con stucato metallico.

E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni materiali isolanti, purchè il potere isolante complessivo della copertura, sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 60.

E' comunque vietato l'impiego di materiali inquinanti od eccessivamente idroscopici.

Nei centri abitati, la pendenza del tetto normale a falde, non potrà essere superiore al 40%.

I tetti in legno, se di lunghezza superiore a m. 30, devono essere attraversati, trasversalmente ogni 20, da muri di sicurezza contro gli incendi (muri tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 30, di profondità, pari a quella dell'edificio, e di altezza non inferiore a cm. 60 oltre il manto della copertura. Eventuali vani praticabili, posti nel sottotetto, dovranno essere separati da tramezzi in muratura. Le aperture di comunicazione, saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

Gli abbaini dovranno distare almeno m.3,00 dai suddetti muri tagliafuoco e dai fronti del fabbricato.

Il Sindaco, in relazione a particolari casi, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra due fabbricati. E' vietato l'uso di paglia, legno od altri materiali infiammabili per la copertura dei tetti.

Art. 67

Isolamento acustico

L'isolamento acustico dei locali, pur non essendo obbligatorio l'uso di particolari materiali, dovrà essere particolarmente curato con adatti magisteri, in particolare nell'isolamento di appartamenti contigui.

Art. 68

Ascensori e montacarichi

La costruzione, la installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi, sono regolate dal D.L. 31 - 8 - 1945, n. 600, modificato dal D.L.C.P.S. 30 - 6 - 1947, n. 627, nonchè dalla legge 24 - 12 - 1942, n. 1415 per le autorizzazioni.

CAPO VI°

ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 69

Cautele contro danni e molestie durante i lavori Recinzioni dei cantieri

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riforme o demolizioni, deve osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone o a cose ed attenuare, quanto più è possibile, gli incomodi che i terzi potrebbero risentire della esecuzione delle opere.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con assito od altro materiale di aspetto decoroso.

L'assito dovrà essere eseguito prima di iniziare i lavori ed essere solido e decente, alto non meno di m. 3,00 e formato da tavole dello spessore di almeno cm. 2, avvicinate l'una dalla altra, oppure con lamere metalliche lisce od ondulate.


I serramenti delle aperture d'ingresso di tali recinti, dovranno aprirsi all'interno ed essere muniti di serratura e tenuti chiusi durante le ore di sospensione dei lavori.

Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione o di demolizione dovranno essere posti o conservati all'interno del recinto di cantiere.

Quando l'assito o recinzione può recare disturbi al transito od alla circolazione sulla pubblica via, il costruttore potrà essere dispensato dalla esecuzione dello stesso, ma in questo caso, dovrà eseguire i ponteggi necessari a sbalzo, provvedendo convenientemente alla sicurezza dei passanti.

In particolari circostanze il Sindaco potrà prescrivere l'osservanza di determinate norme a tutela dell'incolumità pubblica e della libertà di transito.

Alle disposizioni precedenti potrà derogarsi quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, di tinteggiatura dei prospetti, di ripulitura dei tetti. In tali casi dovranno tuttavia, collocarsi alle estremità del cantiere, segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.



Quando le opere di chiusura richiedono l'occupazione temporanea di area pubblica, l'esecutore dei lavori è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Sindaco presentando una domanda, contenente fra l'altro:

- a) - l'indicazione del suolo pubblico che si richiede di recingere;
- b) - l'altezza della recinzione;
- c) - durata dell'autorizzazione.

Occorrendo, la domanda dovrà essere corredata dei disegni indicanti la località e l'estensione dell'area da occuparsi.

Al termine dei lavori devono essere rimesse in pristino, a cura e spese dell'esecutore, tutte le opere stradali, igieniche e quant'altro di uso pubblico fosse stato manomesso in conseguenza dei lavori. Quando il proprietario ritenga necessario, nel proprio interesse, di procedere ad uno strato di consistenza delle opere alterate, potrà farlo in base a domanda al Sindaco, in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico comunale, purchè la richiesta sia fatta prima di porre mano ai lavori di demolizione delle recinzioni.

Art. 70

Segnalazioni dei cantieri

Le recinzioni devono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per ml. 2,00 da questi.

In ogni angolo dovrà essere posta una lanterna o lampada a luce rossa da mantenersi accesa, a cura e spese del proprietario, dalla sera al mattino, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Tali segnalazioni luminose dovranno essere collocate in tutti gli angoli del recinto in modo da renderlo facilmente visibile.

Art. 71

Ponti e scale di servizio

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:
Le abetelle (piantane), quando siano di altezza superiore a m. 8, saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro

lunghezza e fino ad un metro almeno, sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Per i collegamenti dei legnami si devono impiegare fasciature di ferro inchiodato od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra. In modo analogo debbono pure essere assicurati i beccatelli, per il cui collegamento ai travi, ai quali aderiscono, non può essere usata la semplice chiodatura ma occorrerà fasciarle con lamiere in ferro.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno mm. 35, debitamente assicurate ai sottostanti travi celli. Speciale riguardo dovrà usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono dei lavori, deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a m. 4,00, quando il sottoponte sia costituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore, costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, od altrimenti chiuse, in modo da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Analoghe norme e cautele devono usarsi anche quando le impalcature siano costituite da strutture in ferro tubolare o simili.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera hanno l'obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le provvidenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dall'arte per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro, ad ogni altra persona ed anche alle cose in genere.

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere integrative che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la

costruzione o riparazione di edifici, si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Art. 72

Demolizione - Scavi - Materiali di risulta

Nelle demolizioni di strutture edilizie si dovrà procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature provvisoriale diverse, etc. e ciò in modo che rimanga sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

Si dovrà evitare il sollevamento della polvere, sia usando tutte le opportune cautele durante il trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti o le materie demolite.

E' vietato gettare materiali demoliti od altro dall'alto dei ponti, dall'interno degli edifici o dai tetti. Essi dovranno essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi.

Rimane vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico fuori della recinzione.

Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è obbligato a rimetterli a posto a totali sue spese.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele adatte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni devono essere trasportati agli scarichi pubblici fissati dallo Ufficio Tecnico comunale, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

I materiali di risulta posti negli scarichi pubblici, dovranno essere sistemati in modo da non formare cavità od altre ineguaglianze che si prestino al ristagno dell'acqua.

Art. 73

Nettezza delle strade

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta per tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle sue immediate vicinanze.

Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura a mezzo di carri, autocarri, carricelle, etc., deve provvedere che il mezzo adoperato sia caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.

Quando si verificchi un qualsiasi spargimento di materiale, si dovrà immediatamente provvedere alla pulizia del suolo pubblico sporcato.

Art. 74

Fontane e fontanelle pubbliche

Nessuno può servirsi per l'esecuzione di opere edilizie dell'acqua defluente dalle fontanelle e fontane pubbliche, salva esplicita autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 75

Prevenzione dagli infortuni

Il costruttore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori. Oltre a quanto già prescritto dal presente Regolamento, valgono le prescrizioni del R.D. 14 - 4 - 1927, n. 530 e del D. P. R. 27 Aprile 1955, n. 547, nonchè le disposizioni delle altre leggi e regolamenti che siano vigenti durante l'esecuzione dei lavori.

REGIONE TOSCANA
APPROVATA COME DA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 5808 DEL 6.7.1977

Art. 76




IL PRESIDENTE
F. TO BARTOLINI

Edifici dichiarati anti igienici o pericolanti

Nel caso che edifici vengano riconosciuti e dichiarati anti igienici dall'Ufficiale Sanitario o pericolanti o pericolosi per gli inquilini e per la sicurezza pubblica dall'Ufficio Tecnico ed altre autorità competenti, il Sindaco ha facoltà di intimare al proprietario od ai proprietari di procedere all'esecuzione di opere per portare gli edifici a condizioni ammissibili, oppure procedere anche alla loro demolizione, assegnando un congruo termine.

Se il proprietario non ottempera nei termini a quanto ordinato, il Sindaco ha facoltà di procedere d'Ufficio e in danno del proprietario all'esecuzione dei lavori necessari o anche alla demolizione di tutto o parte dell'edificio, nell'interesse pubblico.

St. Sindaco
[Signature]





COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

APPROVATO con deliberazione consiliare N. 62
in data 4/10/1976, pubblicata all'Albo Pre-
torio il 30/10/1976, senza reclami ed oppo-
sizioni.

RESA ESECUTORIA dal dal CO.RE.CO nella sedu-
ta del 27/11/1976, con decisione N. 21661.

Ponte Bugg.se, il 13 dic. 1976

IL SINDACO

IL SEGRETARIO




REGIONE TOSCANA

Prot. 5808

Firenze,

7 SET. 1977



Al Sig. Sindaco del Comune di
PONTE BUGGIANESE

Al Servizio Urbanistico Regionale
Via della Piazzuola n. 43
FIRENZE

Al Dipartimento Assetto del Territorio
Via della Piazzuola n. 43
FIRENZE

OGGETTO: Comune di Ponte Buggianese
Regolamento Edilizio
Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
Determinazioni -

Si trasmette copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 5808 del 6.7.1977 divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10.2.1953, n. 62, con la quale viene approvato il Regolamento Edilizio nella versione degli atti adottati da Codesto Comune con deliberazione n. 62 del 4.10.1976.

La suddetta deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della legge regionale 41/1975.

Codesto Comune dovrà provvedere alla pubblicazione del suddetto strumento urbanistico mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, come previsto dall'art. 62 del T.U. della legge Comunale e Provinciale del 1934.

Un esemplare degli elaborati debitamente visti viene trasmesso al Comune ed al Servizio Urbanistico Regionale per gli usi di competenza, mentre al Dipartimento Assetto del Territorio viene inviata copia della suddetta deliberazione.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta Regionale.

IL PRESIDENTE

A. Martelli

REGIONE TOSCANA

Delib. n. 5808 del 6 luglio 1977

5808/D

OGGETTO:
 Legge 17. 8. 1942 n. 1150 e successive
 modificazioni
 Legge regionale 3. 7. 1972 n. 17
 Comune di PONTE BUGGIANESE
 Regolamento Edilizio
 Determinazioni finali

All.:

Componenti la Giunta:	Presenti	Assenti
Lelio LAGORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gianfranco BARTOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renato POLLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto BARZANTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lino FEDERIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anselmo PUCCI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo MACCHERONI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dino RAUGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mario LEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorgio VESTRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi TASSINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Segretario Barzanti Presidente Laforio

Partecipata ai Dipartimenti e Servizi:	
<ul style="list-style-type: none"> — Finanze e Bilancio <input type="checkbox"/> — Affari Generali e Personale <input type="checkbox"/> — Programmazione <input type="checkbox"/> — Statistica, Elab.ne Dati e Doc.ne <input type="checkbox"/> — Affari Giuridici e Legali <input type="checkbox"/> — Agricoltura e Foreste <input type="checkbox"/> — Assetto del Territorio <input type="checkbox"/> — Attività Prod. Turismo e Commercio <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> — Sicurezza Sociale <input type="checkbox"/> — Istruzione e Cultura <input type="checkbox"/> — Servizio Lavori Pubblici <input type="checkbox"/> — Servizio Urbanistica <input checked="" type="checkbox"/> — Direz. Comp.le Trasporti in Conc.ne <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/> — <input type="checkbox"/>
<p>26 LUG. 1977</p> <p>Firenze,</p>	<p>D'ORDINE DEL SEGRETARIO</p> <p style="font-size: 2em; margin-top: 20px;"><i>MA</i></p>

PUBBLICATA SUL BOLL.
 UFF. N. _____ PER ESTRATTO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17. 8. 1942 n. 1150 e successive modificazioni;
 VISTA la legge regionale 3. 7. 1972 n. 17;
 VISTI i DD. MM. 1 e 2 aprile 1968 n. 1404 e n. 1444;
 VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte Buggianese approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5158 del 22. 5. 1974;
 VISTA la deliberazione n. 13 del 21. 2. 1972 con la quale il Comune di Ponte Buggianese ha adottato il Regolamento Edilizio;
 VISTO il parere della C. R. T. A. espresso in data 23. 5. 1975;
 VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 7012 in data 11. 9. 1975 con la quale la stessa facendo proprio il parere della C. R. T. A., riteneva il Regolamento Edilizio del Comune di Ponte Buggianese meritevole di approvazione con stralci e modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 6. 8. 1967 n. 765;
 VISTA la deliberazione n. 62 del 4. 10. 1976 con la quale il Comune di Ponte Buggianese ha accolto integralmente le prescrizioni suddette ed ha conseguentemente modificato il testo del Regolamento Edilizio;

VISTO il nuovo parere espresso dalla C. R. T. A. -Sezione Urbanistica e Beni Ambienta
nella seduta del 31. 3. 1977;

CONSIDERATO che secondo il suddetto parere il Regolamento Edilizio così modificato è
meritevole di approvazione;

CONSIDERATO peraltro che nel frattempo è intervenuta la legge 28. 1. 1977 n. 10 che ha
introdotta sostanziali modificazioni nel quadro normativo dell'edilizia, è da raccomandare
l'adeguamento a quanto introdotto dalla legge stessa;

RITENUTO di far proprio il sopracitato parere della C. R. T. A. del 31. 3. 1977;

A VOTI unanimi:

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 6. 8. 1967 n. 765, il Regolamento Edilizio
del Comune di Ponte Buggianese, adottato con deliberazione n. 13 del 21. 2. 1972 e modifi-
cato con deliberazione n. 62 del 4. 10. 1976, con la raccomandazione di cui in narrativa;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente
provvedimento, il seguente elaborato:

- Regolamento Edilizio composto di n. 76 articoli;

3) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 16. 5. 1975 n. 41.

IL SEGRETARIO

F.to Barzanti

IL PRESIDENTE

F.to Lagorio

REGIONE TOSCANA

Per copia conforme ad uso
Amministrativo della Segreteria del-
la Giunta Regionale.

FIRENZE, 11 LUG. 1977

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

REGIONE TOSCANA

Esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 45 - 10.2.69
n. 62 - Decisione della Commissione di Controllo sulla Am-
ministrazione. Reg. N. 7006 del 21. 7. 77

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Dalla Segreteria della Giunta Reg. Ia.

FIRENZE, 25 LUG. 1977

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

S/lf

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

SEDUTA del 31. 3. 1977

OGGETTO

Comune di PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Regolamento Edilizio - Deliberazione consiliare n. 62 del 4. 10. 1976 -

Relatore: arch. Massimo Baldi

Con delibera n. 7012 dell'11. 9. 1975 la Giunta Regionale Toscana approvava il Regolamento Edilizio del Comune di Ponte Buggianese, adottato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21. 2. 1972, con prescrizioni e modifiche introdotte a seguito del parere espresso dalla C.R. T.A. nella seduta del 23. 5. 1975.

Le prescrizioni riguardavano l'art. 11 (Commissione Edilizia), l'art. 20 (Deroghe) e le norme urbanistiche da stralciare ed inserire nelle norme di attuazione del P.R.G. già approvato.

Con la deliberazione in oggetto il Comune ha accettato le prescrizioni provvedendo a rettificare gli atti.


Tutto ciò premesso e considerato:

LA SEZIONE

È del parere che il Regolamento Edilizio del Comune di Ponte Buggianese sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 12 della legge 6. 8. 1967 n. 765, nella versione degli atti adottata con delibera n. 62 del 4. 10. 1976.

IL SEGRETARIO

F. lo Arch. A. De Zordo



IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

(F. lo G. MACCHERONI)

